

XC SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***VENERDI' 22 MARZO 1991****Presidenza del Vicepresidente SCANO****i n d i****del Presidente MEREU SALVATORANGELO****INDICE**

Commemorazione di ex consiglieri	2817
Disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991)" (131). (Continuazione della discussione):	
CATTE, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	2780
URRACI.....	2782
BARRANU	2783, 2804
CABRAS, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.....	2783, 2799
.....	2803, 2812, 2829, 2837, 2838
SERRI	2798
MULAS MARIA GIOVANNA.....	2798, 2823
SANNA	2798, 2809, 2811, 2827, 2828
MANNONI	2799
MORITTU.....	2800
CARTA, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.	2800
CASU	2803
DADEA.....	2805, 2810, 2815, 2822
OPPI, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	2806, 2811, 2828
PORCU.....	2807, 2829
SELIS	2812, 2835
LORETTU.....	2816
MANCA.....	2821, 2830
MELIS	2821

LADU LEONARDO.....	2829, 2836
USAI SANDRO	2832
LORELLI.....	2833
MELONI	2834
BAGHINO	2836
SORO	2837
(Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento n. 101)	2838
(Risultato della votazione)	2838

La seduta ha inizio alle ore 10 e 07.

SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di martedì 19 marzo 1991, che è approvato.

Continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991)" (131)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge numero 131. La seduta si era chiusa ieri dopo la lettura dell'articolo 17 *quinquies*: la Giunta aveva chiesto una sospensione per poter esprimere un parere. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'ono-

revoles assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

CATTE (Gruppo Laico-Federalista), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Molto brevemente, per dare una spiegazione dei contenuti di questo articolo. L'Assessore ha constatato che a causa di molteplici ragioni, che poi cercherò di elencare, l'attuazione dei piani della riforma agro-pastorale procede con eccessiva lentezza. Una lentezza in parte dovuta alle procedure, certamente non semplici, che presiedono alla formazione dei piani, ma anche ad altre cause. Come sapete il nostro territorio è ormai interessato da numerose leggi che questo Consiglio ha recentemente approvato, in particolare leggi in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica; gli stessi piani paesistici che stanno per decollare contengono norme che tendono a governare il territorio con un sistema di vincoli, oltre che di indirizzi e di previsioni programmatiche. Tutto ciò in molti casi ritarda l'attuazione di piani, proprio perché spesso, per realizzare un piano, dobbiamo chiedere un numero di pareri che comincia ad essere eccessivo. Probabilmente ci vorrebbe un maggior coordinamento della legislazione, ma anche in assenza di questo sarebbe opportuno un maggiore coordinamento operativo di tutti gli interventi che interessano il territorio, sia che riguardino la legge sui parchi sia che riguardino la legge di riforma agro-pastorale. Qualche progetto, pronto a decollare, è fermo perché prevede la realizzazione di opere per il miglioramento di pascoli su pendenze eccessive rispetto alle leggi che noi stessi ci siamo dati. Ora, tutto questo ha suggerito l'opportunità di consentire che si possano emanare decreti di finanziamento anche prescindendo dall'ordine cronologico di presentazione dei progetti, privilegiando, rispetto a quelli per i quali c'è la delibera ma non si è pronti a spendere, i progetti per i quali viceversa si è pronti a spendere. Quindi la ragione di questa norma è semplicemente tecnica e tende esclusivamente ad accelerare la spesa. Non ci sono altre valutazioni, in questa sede, che mettano in discussione l'opportunità di proseguire la riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 17 *quinquies*. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 17 *sexies*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 17 *sexies*

Programma di intervento per l'agriturismo

1. L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 è sostituito dal seguente:

“La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, approva i programmi annuali o pluriennali di promozione dell'agriturismo.

Le relative deliberazioni sono comunicate entro i successivi trenta giorni alla competente Commissione consiliare a termini dell'articolo 74 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 17 *septies*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 17 *septies*

Provvidenze per la distillazione agevolata

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1991 un finanziamento complessivo di lire 2.000.000.000, per realizzare l'intervento di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (cap. 06229-03).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti, se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 17 *septies*

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17 *octies*

Prestiti alle cooperative lattiero-casearie ed alle associazioni dei produttori agricoli.

Il primo comma dell'articolo 20 della L.R.13 dicembre 1988, n. 44 è sostituito dal seguente:

“I prestiti di esercizio previsti dagli articoli 16 e 17 della L.R.13 luglio 1962, n. 9, sono destinati alle latterie sociali, alle cooperative lattiero-casearie, loro consorzi ed alle associazioni dei produttori agricoli operanti nel medesimo settore”. (27)

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Dopo l'articolo 17 *septies* è aggiunto l'articolo 17 *novies*

Art. 17 *novies*

Anticipazioni dei contributi CEE per l'imboschimento di terreni seminativi

1. Per agevolare l'imboschimento dei terreni a seminativo, ritirati dalla produzione ai sensi dei Regolamenti CEE n. 1094 del 25 aprile 1988, e n. 1609 del 29 maggio 1989 recepiti dal decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 63 del 19 febbraio 1991, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a titolo di anticipazione del contributo comunitario, nella misura prevista dall'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 44, prestiti al tasso agevolato per il miglioramento agrario, da rim-

borsare con l'erogazione del contributo anzidetto e, comunque, non oltre il terzo anno dalla concessione,

2. Per la concessione dei prestiti di cui al comma precedente è istituito apposito fondo di rotazione, la cui dotazione iniziale è determinata in lire 3.000.000.000.

Il fondo è costituito presso uno o più istituti abilitati all'esercizio del credito agrario. I rapporti relativi alla gestione del “Fondo” sono disciplinati da convenzione da stipularsi a cura dell'Assessore della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio di concerto con quello dell'Agricoltura e assetto agro-pastorale.

La spesa conseguente all'applicazione del comma 2 del presente articolo è imputata al cap. 06062 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991. (28)

Emendamento aggiuntivo Sanna - Urraci - Deiana

Art. 17 *septies*

Dopo l'articolo 17 è inserito l'art. 17 *decies*.

“L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1991 un contributo di L. 2.300.000.000 alle cantine cooperative che vantano credito presso le curatorie fallimentari della DAI di Terralba, pari a quanto risulta dalla contabilità fallimentare come dovuto rispettivamente alle medesime, (cap. 06229-10)”.

Cap. 06229-10 (N. I.) - contributo alle cantine cooperative che vantano crediti presso la curatoria fallimentare della DAI di Terralba

+ 2.300.000.000

Cap. 06281 - 2.300.000.000. (82)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

SELIS (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 27 e numero 28, non accoglie l'emendamento numero 82.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Urraci. Ne ha facoltà.

URRACI (P.D.S.). Brevemente, per illustrare l'emendamento numero 82, che si riferisce ad una pendenza ormai annosa. Nel 1983 si verificò una vendemmia eccezionale, per cui le cantine sarde furono costrette a destinare una parte del loro prodotto alla distillazione. La distilleria DICOVISA in quell'anno non era in grado, per tutta una serie di motivi, di precedere alla distillazione di tutto il prodotto conferito: 17 cantine furono quindi costrette a rivolgersi alla DAI. Negli anni successivi la DAI andò in fallimento. Quelle cantine, ancora oggi, versano in una situazione debitoria; neanche il fallimento dichiarato dal Tribunale di Cagliari e la successiva messa in liquidazione del patrimonio dalla DAI hanno consentito loro di assolvere ai propri debiti. Ecco perché si chiede, data anche la situazione in cui si trovano attualmente le cantine, di metterle, con questa contribuzione, nelle condizioni di assolvere pienamente ai debiti ancora in corso.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17 *septies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 82. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

L'articolo 18 è stato soppresso, si dia lettura dell'articolo 19.

SECHI, *Segretario*:

Capo III *bis*

Disposizioni in materia di industria, artigianato, commercio e turismo

Art. 19

Fondo garanzia delle obbligazioni emesse da imprese industriali e da società finanziarie a prevalente partecipazione regionale

1. Nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 è introdotto il seguente articolo 6 *bis*:

“Con l'osservanza dei principi di cui ai precedenti articoli 5 e 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a presentare garanzia fidejussoria per il rimborso del capitale nominale investito in obbligazioni, anche convertibili, emesse da società per azioni che risultino in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze per l'industrializzazione della Sardegna, ai sensi della legislazione nazionale e regionale e da società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.

Per la concessione della garanzia di cui al precedente comma è costituito apposito fondo speciale la cui amministrazione è affidata alla SFIRS, mediante convenzione da stipularsi, con la medesima, a cura dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio di concerto con l'Assessore dell'industria.

Le deliberazioni concernenti il rilascio e l'eventuale adempimento delle garanzie sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria.

L'attività preparatoria, esecutiva e di gestione è delegata alla SFIRS il cui Presidente è investito del potere di rappresentanza, anche in giudizio, senza limitazione alcuna e con la presunzione che gli atti compiuti siano conformi alle deliberazioni della Giunta regionale"

2. Al fine dell'attuazione del presente articolo è autorizzata, nell'anno 1991, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 09040/01).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 19

Fondo garanzia obbligazioni emesse da imprese industriali e da società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.

L'articolo 19, comma 1, secondo capoverso, dopo la parola "garanzie" e prima della parola "sono"; è integrato col seguente periodo:

"previste dal presente articolo e dagli altri articoli della stessa legge." (29)

Emendamento aggiuntivo Barranu - Sanna - Satta G. - Dadea

Art. 19

All'art. 19 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1. bis. Sui prestiti obbligazionari emessi dalle Finanziarie regionali per la provvista dei fondi per la promozione delle iniziative industriali è concesso un contributo pari al rendimento dei BOT a 12 mesi al momento dell'emissione diminuito del 6 per cento". (30)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 30 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.D.S.). Sull'emendamento numero 30. Volevo sentire su questo il parere della Giunta, un parere tecnico, prima di pronunciarmi sull'articolo, perché della questione si era anche accennato in Commissione. Sostanzialmente il problema che vorrei porre alla Giunta è il seguente: con questo articolo si prevede la garanzia a valere sulle obbligazioni emesse da imprese o da società finanziarie. Era stata prospettata, anche in Commissione (e in effetti l'emendamento numero 30 riformula il testo che era stato proposto in Commissione) la possibilità di prevedere un contributo determinato sulla base dei rendimenti dei BOT, in modo tale che le imprese (in questo caso il riferimento è alle finanziarie regionali) possano procacciarsi i capitali per investimenti attraverso il ricorso al mercato. La Regione interverrebbe, dunque, oltre che con la garanzia, anche con il pagamento parziale degli interessi che le società finanziarie debbono pagare per reperire le obbligazioni sul mercato. L'Assessore aveva detto che su questo punto era necessaria una riflessione di carattere tecnico. Siccome mi rendo conto che il problema è abbastanza delicato, vorrei sapere se questa riflessione è stata fatta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Il parere della Giunta è che l'emendamento numero 30 non può essere accolto, a parte le questioni di merito, perché non contiene la determinazione degli oneri e la conseguente copertura finanziaria. Qui si parla, infatti, di contributi che non sono quantificati: perciò la norma, così come formulata, non può essere proposta.

BARRANU (P.D.S.). Questo è un emendamento al primo comma, quindi rientrerebbe nei dieci miliardi. E' stata formulata in tal modo per questa ragione: la copertura è già nell'articolo.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*.

Cioè i dieci miliardi sarebbero comprensivi di tutto?

BARRANU (P.D.S.). E' stato formulato in questo modo.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiederei di sospendere la discussione dell'articolo 19 per approfondire questo aspetto.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, sospendiamo l'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso proposti.

Si dia lettura dell'articolo 19 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 19 bis

Aumento capitale sociale SFIRS

1. E' autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 09040) per l'aumento del capitale sociale della Società finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS)

2. Non meno della metà di tale stanziamento dovrà essere destinata dalla SFIRS all'attuazione di un programma di promozione di iniziative industriali in comparti considerati prioritari nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale.

3. L'accreditamento alla SFIRS delle somme occorrenti per l'attuazione di tale programma è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e sentita la competente Commissione consiliare, delle specifiche iniziative promozionali proposte dalla SFIRS.

4. E' altresì autorizzato lo stanziamento sul bilancio di lire 10.000.000.000, di lire 15.000.000.000 e di lire 20.000.000.000, rispettivamente, per gli anni 1991, 1992, 1993 (cap. 09040) per l'ulteriore aumento di capitale della SFIRS, che la società finanziaria è tenuta ad utilizzare, in conformità a specifiche direttive im-

partite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, per la realizzazione di interventi di servizi reali e di assistenza finanziaria, sia direttamente che attraverso la creazione di apposite strutture, in favore di imprese aventi sede in Sardegna ed operanti nel territorio isolano, che intendano fare ammettere i propri titoli alla quotazione di borsa o alla negoziazione nel mercato ristretto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 19 bis

Aumento capitale sociale SFIRS

Nell'articolo 19 bis, come da comma 4, dopo la parola "finanziaria", è soppresso il seguente periodo:

"sia direttamente che attraverso la creazione di apposite strutture,". (31)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 19 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 19 ter

Contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con contributi in conto interessi, le anticipazioni concesse da Istituti di credito per la realizzazione di iniziative industriali, alle quali spettino le incentivazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64 o quelle previste dalla normativa CEE in materia.

2. A favore delle imprese titolari delle iniziative di cui al precedente comma 1, è concesso, in rapporto alle anticipazioni ottenute per dette iniziative dagli Istituti anzidetti e fino all'incasso delle agevolazioni dovute, il contributo per l'abbattimento dei relativi interessi passivi, calcolato in misura non superiore alla differenza tra il tasso dovuto e quello previsto dall'art. 7, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, l'ammontare di detto contributo, comunque, non può da solo o unitamente ad altri benefici nazionali e comunitari eventualmente spettanti all'impresa, essere superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in equivalente sovvenzione-netto.

3. Ai fini della concessione del concorso di cui al comma 2 è autorizzato, nel bilancio dell'esercizio 1991, lo stanziamento di lire 10 miliardi (cap. 09040/01) per la costituzione di apposito Fondo affidato in gestione speciale alla SFIRS SpA, con la quale viene stipulata relativa convenzione.

4. Gli oneri relativi alla concessione dei benefici di cui al comma 2 possono, altresì, far carico sulle disponibilità del Fondo istituito presso il CIS, a' termini dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44.

5. Le istanze, concernenti i benefici di cui al presente articolo, sono inoltrate agli enti gestori di cui ai precedenti commi 3 e 4, e per conoscenza dell'Assessorato competente in materia di industria, per il tramite dell'Istituto di credito che ha disposto l'anticipazione con allegata idonea certificazione probatoria delle richieste di incentivazione in corso, nonché dell'importo degli anticipi accordati e relativi interessi passivi.

6. Il concorso sugli interessi è concesso, con provvedimento del presidente della SFIRS SpA o del CIS su relazione e proposta della rispettiva direzione, previo nulla-osta dell'Assessorato anzidetto.

7. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con l'Assessore dell'industria, è autorizzato a stipulare con gli enti delegati alla gestione dei fondi di cui ai precedenti commi, apposite convenzioni che stabiliscono anche il compenso spettante per il servizio, il cui onere resta a carico dei Fondi stessi.

8. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di industria adottata, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, gli indirizzi e le modalità di applicazione del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19 quater.

SECHI, Segretario:

Art. 19 quater

Limite dimensionale delle piccole e medie imprese industriali sarde

1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla legislazione regionale in materia, si considera piccola e media impresa industriale quella avente non più di 300 dipendenti

e 25 miliardi di capitale investito, calcolato al netto di ammortamenti e rivalutazione monetaria, e che non si configuri, per collegamenti di carattere tecnico, finanziario od organizzativo, appartenente ad un gruppo imprenditoriale maggiore delle anzidette dimensioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19 *quinquies*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 19 *quinquies*

Fondo livelli produttivi ed occupativi

1. Le disponibilità del fondo di rotazione istituito con la legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, modificata ed integrata dall'art. 13 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, dalla legge regionale 27 luglio 1981, n. 22 e dall'art. 50 della legge regionale 28 maggio 1984, n. 12 sono riunite con quelle rivenienti dai fondi istituiti dall'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31 e dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 17; le disponibilità anzidette restano destinate e sono utilizzate per le finalità e con le modalità stabilite dalle predette leggi.

2. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 è sostituito da seguente:

“Le deliberazioni concernenti le operazioni previste nel precedente articolo 2 sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore dell'industria”.

3. E' disposto il versamento al bilancio regionale della somma di lire 65.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi del settore industriale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. E 36113).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

ne. Chi lo approva alzi la mano.

(E 'approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19 *sexies*

SECHI, *Segretario*:

Art. 19 *sexies*

Operatività dell'art. 40 della L.R. 21.7.1976, n. 40

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 40 della Legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi, in gestione speciale presso gli Istituti e le Aziende di credito convenzionati per la gestione degli altri fondi di rotazione costituiti ai sensi della predetta legge.

2. Sulle domande di agevolazione di cui alla norma richiamata al comma 1, delibera un comitato istituito presso ciascun istituto di credito e composto:

– dal Presidente dell'Istituto medesimo o da un suo delegato;

– dal Direttore generale dell'Istituto di credito o da un suo delegato;

– da tre rappresentanti delle confederazioni dell'Artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle medesime organizzazioni, secondo i criteri di rappresentatività indicati dall'articolo 83 della Legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

3. Il comitato è inoltre integrato da tre funzionari dell'Amministrazione regionale, designati ai sensi dell'articolo 144 della Legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19 *septies*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 19 *septies*

Interventi per l'artigianato e modifiche alle LL.RR. 27 aprile 1984, n. 14, 23 gennaio 1986, n.19 e 23 gennaio 1986, n. 20

1. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14 è sostituito dal seguente:

“Ai componenti di cui alle lettere e) e d) del presente articolo competono i compensi e rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27”.

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14 introdotto dall'articolo 113 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è abrogato.

3. Nella legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 è introdotto il seguente articolo 1 *bis*:

“L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi alle confederazioni delle imprese artigiane già ammesse ai benefici della presente legge, per favorire le imprese artigiane singole ed associate nell'innovazione di prodotti, la progettazione computerizzata, il controllo di qualità del prodotto, l'efficiente organizzazione amministrativa ed il controllo di gestione. Ai contributi sono ammessi altresì i consorzi e le società consortili costituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 ottobre 1986, n. 443, purché partecipati dalle confederazioni dell'artigianato di cui al precedente comma.

Gli aventi titolo alle provvidenze di cui al presente articolo avanzano, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente norma, domanda di contributo all'Assessorato regionale competente in materia, corredata dei “Progetti sperimentali per la diffusione dell'Informatica nelle imprese” con i relativi piani finanziari.

Entro il mese di marzo dell'anno successivo alla concessione dei contributi, i beneficiari dei medesimi presentano relazione analitica delle sperimentazioni in corso con i risultati conseguiti in ordine agli obiettivi e finalità del presente articolo”.

4. La spesa relativa all'attuazione del precedente terzo comma è determinata in lire 1.000.000.000 annue (cap. 07039-04).

5. Per il perseguimento degli obiettivi e delle politiche del Piano generale di sviluppo, la Regione favorisce la costituzione dell'“Osservatorio regionale dell'artigianato”, in forma di società consortile tra l'ISOLA, le Confederazioni regionali dell'artigianato ammesse ai benefici della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 ed altri imprenditori artigiani, avente lo scopo sociale della ricerca e studio per la conoscenza dei problemi del comparto.

6. Per l'attuazione del precedente quinto comma, la Regione è autorizzata ad erogare alla società anzidetta il contributo di lire 1.000.000.000 nell'anno 1991, previa approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 del relativo piano tecnico e finanziario di spesa (cap. 07039-03)

7. Per l'anno 1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare le provvidenze indicate all'articolo 3 lett. b) della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20.

8. La spesa derivante dal precedente 7 comma grava per lire 300.000.000 sul capitolo 07069 e per lire 300.000.000 sul capitolo 0769-01 del bilancio per il relativo anno finanziario.

9. E' autorizzato, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi *una tantum* disposti dall'articolo 86 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e con le modalità ivi previste.

10. Per le finalità previste dal 2° comma dell'articolo 33 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzato a favore delle Confederazioni regionali dell'artigianato un ulteriore contributo straordinario di lire 800.000.000 (cap. 07067/02) in ragione di lire 250.000.000 per l'anno 1991, lire 250.000.000 per l'anno 1992 e lire 300.000.000 per l'anno 1993.

11. All'articolo 89 della Legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è aggiunto il seguente comma:

“5. A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, i pagamenti a carico dei conti aperti ai sensi e per le finalità di cui al comma che precede possono essere effettuati anche a mezzo di bonifico bancario a favore dell'impresa”.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il numero 32 e il numero 33. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Barranu - Sanna - Dadea - Satta G.

Art. 19 septies

Il settimo e l'ottavo comma dell'art. 19 *septies* sono sostituiti dai seguenti.

“7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare per il 1991 e per gli anni successivi le provvidenze previste dall'art. 3, lettera b) della L.R.23 gennaio 1986, n. 20”.

“8. Le spese derivanti dalla attuazione del precedente comma sono determinate in lire 100.000.000 annue (cap. 07069)”. (32)

Emendamento sostitutivo parziale Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 19 septies

I commi 7 e 8 dell'art. 19 *septies* sono sostituiti dai seguenti.

“7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare per il 1991 e per gli anni successivi le provvidenze previste dall'art. 3, lettera b) della L.R.23 gennaio 1986, n. 20”.

“8. Le spese derivanti dalla attuazione del precedente comma sono determinate in lire 600.000.000 annue e gravano rispettivamente per 300.000.000 su ognuno dei capitoli 0769 e 0769-01”. (33)

BARRANU (P.D.S.). Ritiro l'emendamento numero 32.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, per illustrare l'emendamento numero 33.

SELIS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere

della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 19 *septies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19 *octies*.

SECHI, Segretario:

Art. 19 octies

Integrazione all'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, relativamente al contributo per l'occupazione in imprese del settore commerciale, del turismo e servizi.

1. Nella legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, dopo l'articolo 18 *bis* introdotto dall'art. 87, comma 4, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è introdotto il seguente art. 18 *ter*:

“Per la concessione ed erogazione dei contributi, dovuti a' termini del precedente articolo per il periodo fino al 31 dicembre 1990, sono costituiti presso Istituti ed aziende di credito all'uopo convenzionati, appositi fondi a valere sulle relative disponibilità iscritte nel bilancio regionale. Sulle domande delibera un Comitato, costituito presso ciascuno degli Istituti di credito anzidetti, in conformità all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, ed integrato a' termini dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11. Ai fondi restano addebitate anche le relative spese di funzionamento e gestione”.

PRESIDENTE. L'emendamento 81 è stato ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19 *nonies*.

SECHI, Segretario:

Art. 19 *nonies*.

Concorso interessi su prestiti delle imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nella misura di cui all'art. 8 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 il concorso per l'abbattimento dei tassi di interesse applicati sui prestiti concessi da istituti o aziende di credito, alle imprese cooperative operanti in tutti i comparti produttivi quando tali prestiti siano garantiti da un consorzio di garanzia fidi intersettoriale fra imprese cooperative.

2. Il concorso di cui al comma precedente viene erogato tramite gli istituti e aziende di credito concedenti, con i quali l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.

3. Sulle domande rivolte all'ottenimento del beneficio di cui al presente articolo decide un comitato, istituito in ciascun istituto di credito con cui l'Amministrazione regionale avrà stipulato la convenzione di cui al comma precedente, presieduto dal Presidente dell'Istituto medesimo o da un suo delegato e composto dal Direttore Generale dell'istituto di credito o da un suo delegato, da un rappresentante della Presidenza della Giunta regionale, da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria e da un rappresentante dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

4. La maggiore spesa derivante dal presente articolo, è valutata in lire 200.000.000 (cap. 09042-01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sia dia lettura dell'articolo 19 *decies*.

SECHI, Segretario:

Art. 19 *decies*

Consorzi di garanzia fidi intersettoriali costituiti fra imprese cooperative

1. I benefici previsti dall'articolo 62 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 si applicano con garanzia fidi intersettoriali costituiti tra imprese cooperative operanti in tutti i comparti produttivi o di servizi.

2. La Giunta regionale approva il piano di assegnazione dei contributi su proposta dell'Assessore dell'Industria di concerto con l'Assessore del Turismo, artigianato e commercio.

3. L'erogazione del contributo è disposta con decreto dell'Assessore dell'Industria di concerto con l'Assessore del Turismo, artigianato e commercio.

4. La maggiore spesa derivante dal presente articolo, è valutata in lire 100.000.000 annue (cap. 09041).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19 *undecies*.

SECHI, Segretario:

Art. 19 *undecies*

Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio ventuno)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della

legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 è così modificato:

“Il Consorzio è autorizzato a:

– promuovere e partecipare a società costituite ai sensi dell’articolo 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240 con la partecipazione delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 8 della legge 24 giugno 1974, n. 268, nonché a consorzi e società consortili di ricerca;

– favorire la formazione e la gestione di consorzi e società consortili costituiti in prevalenza da piccole e medie imprese aventi i medesimi requisiti di cui all’alinea precedente, nonché delle imprese artigiane singole, associate o nella forma mista di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

– promuovere, gestire e sviluppare il parco scientifico e tecnologico della Sardegna”.

2. L’amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo al Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese costituito con legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 per il funzionamento e la attività istituzionale; la relativa spesa è valutata in annue lire 500.000.000 (cap. 03069).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Si dia lettura dell’articolo 19 *duodecies*.

SECHI, Segretario:

Art. 19 *duodecies*

Modifiche agli artt. 67 e 68 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11: estensione delle provvidenze alle imprese societarie e consortili

1. Per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dagli articoli 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, come integrati dall’articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso gli istituti e le azien-

de di credito operanti in Sardegna appositamente convenzionati, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Sulle domande per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al precedente comma 1 delibera un comitato, istituito in ciascun istituto di credito, presieduto dal Presidente dell’Istituto medesimo o da un suo delegato e composto:

– dal Direttore generale dell’istituto di credito o da un suo delegato;

– da tre rappresentanti delle confederazioni dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale designate dalle medesime organizzazioni secondo i criteri di rappresentatività indicati nell’articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

3. Il comitato è inoltre integrato da tre funzionari dell’Amministrazione regionale designati ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

4. Ai fondi sono addebitate le spese per il relativo funzionamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Si dia lettura dell’articolo 19 *terdecies*.

SECHI, Segretario:

Art. 19 *terdecies*

Interventi a favore delle imprese di trasformazione

1. Per la prosecuzione dell’intervento previsto dall’articolo 65 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è autorizzato per l’anno 1991 l’ulteriore stanziamento di lire 400.000.000 (cap. 09045/01).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il numero 34 e il numero 86. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Sanna E. - Dadea - Satta G.

Art. 19 terdecies

L'art. 19 *terdecies* è sostituito dal seguente:

“Al fine di favorire il rilancio delle strutture produttive cooperativistiche di reindustrializzazione legate agli stabilimenti chimici della Sardegna, per l'anno 1991 è autorizzata la prosecuzione dell'intervento previsto dalla legge regionale 5/1989 n. 18, art. 65 e l'estensione dei medesimi benefici alla Tecnocoop di Porto Torres.

A tal fine è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 800.000.000 (cap. 09045/01)”. (34)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Merella - Onnis

Art. 19 terdecies

Dopo l'art. 19 *terdecies* aggiungere l'art. 19 *quaterdecies*

B) L'art. 3 già modificato dall'art. 121 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è così sostituito:

“L'applicabilità delle provvidenze creditizie e contributive previste dalla presente legge è estesa a tutte le tipologie di aziende ricettive previste dalla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22”.

C) L'art. 5 è sostituito dal seguente:

“Le anticipazioni di cui all'art. 1 non possono eccedere la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e vengono concesse secondo la graduazione per categorie tipologiche ed aree territoriali di localizzazione delle strutture, determinate dalla giunta regionale ogni tre anni, con apposita deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente. Fino all'intervenuta esecutività dell'anzidetta deliberazione la concessione delle anticipazioni è disposta secondo i previgenti criteri”.

D) L'art. 6, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge regionale 18 settembre 1978, n. 59, è abrogato.

E) L'art. 7, già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 settembre 1978, n. 59, è sostituito dal seguente:

“Le anticipazioni di cui all'articolo 1 della presente legge sono gravate – con esclusione di quelle concesse a favore delle residenze turistiche alberghiere, per le quali il tasso di interesse da applicare resta fissato nella misura del 50 per cento del tasso Ufficiale di sconto – del tasso di interesse pari al 40 per cento del tasso Ufficiale di sconto, vigente alla data di emissione del decreto di concessione delle anticipazioni medesime. Sono a carico del mutuatario le spese per l'istruttoria della pratica”.

F) La misura del contributo prevista dal 1 comma dell'art. 8, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1968, n. 16, è elevata fino al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per tutte le tipologie di aziende ricettive previste dalla L.R. 14 maggio 1984, n. 22, ad esclusione delle residenze turistiche alberghiere, per le quali il contributo viene concesso fino al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Le misure di cui alle lettere E ed F del comma precedente si applicano alle richieste successive alla data di pubblicazione della presente legge. (86)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 34 ha facoltà di parlare l'onorevole Barranu.

BARRANU (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiederei di sospendere l'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, la richiesta è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 20.

SECHI, *Segretario*:

Art. 20

Mutui per l'industria alberghiera e turistica

1. E' autorizzato, per l'anno 1992, lo stanziamento di lire 40.000.000.000 da destinare alla concessione dei mutui diretti a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 07017).

2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, le relative concessioni possono essere disposte nell'anno 1991; nello stesso anno 1991 eventuali acconti sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

SECHI, *Segretario*:

CAPO IV bis

Disposizioni in materia di altre attività economiche

Art. 21

Aziende di trasporto

1. E' autorizzato, nell'anno 1991, lo stanziamento di lire 126.000.000.000 (cap. 13002/01) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, dei contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 per il ripiano dei disa-

vanzi di esercizio.

2. E' autorizzato, nell'anno 1991, lo stanziamento di lire 26.000.000.000 (cap. 13026) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, di contributi per investimenti previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 e della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La dotazione del fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate di cui all'articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 400.000.000 (cap 13043).

4. Al 1° comma dell'articolo 40 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 è apportata la seguente modificazione:

— le parole “la relativa entità è determinata sulla base di criteri previsti dalla legge 1221 del 1952” sono sostituite da “la relativa entità e le modalità di erogazione sono determinate sulla base dei criteri previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 21 bis

Cooperative di produzione e lavoro

1. Le provvidenze di cui all'articolo 3 di cui alla legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 28, sono estese alle imprese cooperative di produzione e lavoro ed ai loro consorzi.

2. Alle stesse provvidenze si fa fronte con le disponibilità del fondo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 (cap. 10128) a favore del quale è autorizzato, nell'anno 1991, lo stanziamento di lire 17.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 21 bis

Cooperative di produzione e lavoro

E' aggiunto il seguente 3° comma:

3. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1983 n. 16, è così modificato:

"I prestiti agevolati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono concessi a condizione che l'iniziativa sia ritenuta economicamente valida, fino ad un massimo dell'85 per cento della spesa ammissibile nel limite di 1.500 milioni di lire per singole cooperative e di 2.000 milioni di lire per loro Consorzi". (35)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Selis.

SELIS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21 ter.

SECHI, *Segretario*:

Art. 21 ter

Attuazione programmi cofinanziati dalla CEE

1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 90/2989 del 20/12/90, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il finanziamento di un programma operativo riguardante la Regione Sardegna, obiettivo n. 1, sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.

2. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al precedente comma sono quantificate in complessive lire 45.476.000.000 per l'anno finanziario 1991, in lire 94.456.000.000 per l'anno finanziario 1992 ed in lire 46.670.000.000 per l'anno finanziario 1993 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci per gli stessi anni, come indicato nella tabella H) allegata alla presente legge, nonché alle disponibilità di cui al successivo comma.

3. Le quote di finanziamento regionale relative alla quota 1991 concernenti il sottoprogramma n. 3: infrastrutture di supporto, misura n. 2: opere di risanamento ambientale, fanno carico alle disponibilità recate dal titolo di spesa 11.3.06/1 del Programma di intervento 1988-1989-1990 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

4. Ad integrazione dello stanziamento disposto dall'articolo 27 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata, nell'anno 1991, l'ulteriore spesa di lire 3.434.000.000 per l'attuazione della misura "Centri innovazione impresa (BIC)" inclusa nel Programma integrato mediterraneo per la Regione Sardegna, approvato dalla Commissione delle Comunità europee n. 463/88 del 20 luglio 1988 (cap. 03202).

5. Alle quote di propria competenza per l'anno 1991 del "Programma nazionale di interesse comunitario in Italia-Regione Sardegna (P. N. I. C.)", di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, la Regione

fa fronte con gli stanziamenti già disposti da precedenti norme di legge, come indicato nella tabella G) allegata alla presente legge, nonché con le seguenti “nuove spese” iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991:

Capitolo 07016-00 - Contributi per opere, impianti ed attrezzature turistico-alberghiere

lire 6.000.000.000

Capitolo 08215-05 - Itinerari pilota turistico-culturali

lire 5.000.000.000

Capitolo 05080-03 - Valorizzazione zone umide della fascia costiera

lire 1.000.000.000

per un totale di lire 12.000.000.000

6. La Regione è autorizzata a concedere contributi per il cofinanziamento, fino all'importo del costo totale previsto dai singoli progetti ammessi al contributo comunitario stabilito dal Regolamento CEE 3301/86 - Progetto “Valoren” Sardegna.

7. Atteso che la realizzazione dei progetti di cui al precedente comma è finanziabile ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, all'onere finanziario residuo a carico della Regione si fa fronte per lire 13.260.000.000 (cap. 03061/02) pari al trenta per cento del costo complessivo, con quota dei fondi assegnati alla Regione con deliberazione del CIPE in data 26 luglio 1990 e per la restante parte, pari a lire 14.436.000.000, con fondi propri della Regione (cap. 03061/01).

8. I contributi di cui al precedente 6 comma vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Programmazione, bilancio e assetto del territorio e liquidati agli Enti beneficiari secondo procedure stabilite da apposita convenzione stipulata tra i medesimi e la Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21 *quater*.

SECHI, Segretario:

Art. 21 *quater*

Provvidenze regionali in favore delle Cooperative di Produzione e Lavoro; incremento dei massimali di spesa ammissibili a finanziamento

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, è così modificato:

“I prestiti agevolati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono concessi a condizione che l'iniziativa sia ritenuta economicamente valida, fino ad un massimo dell'85 per cento della spesa ammissibile nel limite di 1.500 milioni di lire per singole cooperative e di 2.000 milioni di lire per loro Consorzi”.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

L'articolo 21 *quater* è soppresso. (36)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MERELLA (Gruppo Laico-Federalista). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

SECHI, *Segretario*:

Art. 22

Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società

1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1991, la spesa di lire 500.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 22 bis

Presidenza del Comitato tecnico per la pesca e interventi a favore della pesca

1. Il terzo comma dell'art. 4 della L.R. 5.7.63, n. 14 è così modificato:

"Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato".

2. Al fine di favorire la ripresa dell'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 700.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e delle società che esercitano nell'anno 1991 la pesca di tonno (cap. 05098); detto contributo sarà destinato all'attivazione della campagna di pesca per l'anno 1991 ed ai conseguenti oneri di gestione ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l'acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti.

Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 22 bis

Nel secondo comma dell'articolo 22 bis, dopo le parole "di pescatori e di società" aggiungere "con sede in Sardegna". (37)

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 22 bis

E' aggiunto il seguente terzo comma:

3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernente gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 500.000.000 (cap. 05081/02)

In aumento

05 - Difesa ambiente
Cap. 05081/02 - lire 500.000.000

In diminuzione

Cap. 05082 - lire 500.000.000. (38)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Dopo l'art. 22 bis è aggiunto il seguente:

Art. 22 ter

Programma 1985 - legge 268 /1974

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al paragrafo 4.2 del programma di intervento per il 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268, ap-

provato dal CIPE, è autorizzata nell'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 1.520.000.000.

2. Il relativo stanziamento (cap. 03037) è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 9.4.2/1 del programma di cui al precedente comma. (39)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

MERELLA (Gruppo Laico-Federalista). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 22 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

SECHI, *Segretario*:

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 23

Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite da decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979

1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 escluse quelle relative all'assistenza pubblica è autorizzata ad erogare agli stessi, per l'anno finanziario 1991, la somma complessiva di lire 12.072.000.000 quale quota dello stanziamento corrisposto dallo Stato ai sensi del 27 comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, così come modificato dal 22 comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Detto stanziamento è così suddiviso:

– lire 11.732.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i comuni della Sardegna:

a) per lire 5.866.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;

b) per lire 5.866.000.000 in misura uguale fra tutti i Comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

– lire 340.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1991-1992.

3. E' autorizzata, per gli interventi di cui al precedente comma e relativi ai posti gratuiti di studio, l'ulteriore spesa di lire 90.000.000 da sostenersi con mezzi propri della Regione (cap. 11032/01).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 23. Dopo l'art. 23, è istituito il seguente:

Art. 23 bis

Statuti comunali e provinciali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a pubblicare gratuitamente, nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli statuti dei Comuni e delle Province, di cui all'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La spesa per la stampa di cui al precedente comma, valutata in lire 3.000.000.000, grava sul capitolo 01015 del bilancio della Regione per l'anno 1991.

In aumento

(Anno 1991)

Cap. 01015 Spese pubblicazione BURAS
lire 3.000.000.000

In diminuzione

Cap. 03016 FNOL di parte corrente
voce 2 tabella A lire 3.000.000.000 (40)

Emendamento aggiuntivo Serri - Urraci - Casu - Sanna - Barranu - Dadea

Art. 23

Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente art. 23 bis:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli studi di fattibilità per la realizzazione dei Piani regolatori degli orari, per i comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti, in attuazione del 3° comma dell'art. 36 della legge 142/1990.

A tal fine è istituito il ‘Fondo per il coordinamento degli orari dei servizi e degli uffici’ (cap. 04) con la dotazione di lire 1.500 milioni”.

In diminuzione

Cap. 04047 1.500 milioni

Nuova istituzione

Cap. 04067 1.500 milioni (41)

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente:

Art. 23 ter

1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 Novembre 1985 n. 27, per il biennio 1991-1992 la misura della indennità e dei gettoni di presenza sono aggiornati rispettivamente in Lire 2.400.000 per il Presidente, in Lire 1.650.000 per il Vice Presidente, e in Lire 120.000 per i gettoni di presenza;

2. L'indennità di trasferta di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge regionale 13 Novembre 1985 n. 27 è aumentata rispettivamente a Lire 30.000 e Lire 40.000;

3. Le misure delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al 1° comma del presente articolo sono aumentate di un terzo per i componenti del Comitato Regionale di Controllo;

4. Tutte le misure delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo devono intendersi al lordo delle ritenute erariali.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 500.000.000 annui (cap. 04001)

In aumento

Cap. 04001 L. 500.000.000

In diminuzione

Cap. 03016 L. 500.000.000
mediante riduzione voce 2 tab. A allegata
alla legge finanziaria (42)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 40 e 42 ha facoltà di parlare l'onorevole Merella.

MERELLA (Gruppo Laico-Federalista). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 41 ha facoltà di parlare l'onorevole Serri.

SERRI (P.D.S.). Grazie, signor Presidente. E' ormai largamente condivisa l'esigenza di intervenire sulla organizzazione sociale delle città, dei piccoli e dei grandi centri, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione, nell'arco della giornata, degli orari dei servizi, ad iniziare dai servizi primari (scuola, sanità, servizi sociali), e persino degli orari più direttamente legati all'organizzazione del lavoro. L'attuale organizzazione delle città risente di una impostazione tradizionale secondo la quale è dato per scontato che nelle case, a coordinare e a fare da tramite tra le esigenze della famiglia, il lavoro, gli uffici, provvedano le donne. Questa realtà è profondamente mutata, perché anche in Sardegna il tasso di occupazione femminile è aumentato, in questi ultimi sette o otto anni; aumenta, certo, la disoccupazione, ma aumenta anche l'occupazione femminile, e ha dirette conseguenze sull'organizzazione delle famiglie. Con questo emendamento si intende sollecitare i comuni affinché intervengano, attraverso piani regolatori dei tempi, sugli orari di funzionamento dei servizi, degli uffici a contatto diretto col pubblico, della distribuzione commerciale, avviando il superamento dell'attuale organizzazione oraria, che concentra tutte le attività in alcune fasce della giornata. L'organizzazione delle città, dei piccoli e grandi centri, dovrebbe essere rivista a partire dai bi-

sogni concreti dei cittadini, in particolare dei bambini, dei ragazzi che vanno a scuola, delle mamme, degli anziani, delle persone disabili. Io sollecito il Consiglio ad una riflessione attenta e ad un accoglimento di questo emendamento. Mi sembra estremamente importante e significativo che in una manovra finanziaria di questo rilievo ci sia anche una piccola cosa, che risponde ad un'esigenza molto sentita e che può contribuire anche a ricostruire una fiducia nella nostra capacità di prestare attenzione non solo ai grandi problemi, ma anche ai piccoli bisogni dei singoli soggetti. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS M. GIOVANNA (P.S.I.). Signor Presidente, siamo d'accordo con l'emendamento numero 41. Si tratta di una questione presente nel dibattito politico che si sta svolgendo nei comuni, i quali devono varare i propri statuti, ai sensi della legge numero 142, tenendo presente l'esigenza di organizzare al meglio anche la vita delle comunità, il lavoro, i servizi. Intervengo semplicemente per chiedere una integrazione da inserire in sede di coordinamento tecnico. Sarebbe opportuno aggiungere che, per la seconda annualità, rimanendo invariato l'impegno di spesa, il provvedimento sia esteso a tutti i comuni che ne facciano richiesta, indipendentemente dal numero degli abitanti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.D.S.). Brevissimamente, signor Presidente, per chiedere, siccome l'emendamento numero 40 non è stato illustrato, che i presentatori o la Giunta ci diano qualche chiarimento sull'ammontare dell'onere finanziario che è stato determinato. Ci sembra giusto e doveroso che la Regione si faccia carico di pubblicare gratuitamente sul BURAS gli statuti dei comuni e delle province, ma suscita qualche perplessità l'entità di questa spesa, che è stata quantificata in tre miliardi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La prima proposta che volevo fare era quella di ridurre la spesa da tre miliardi a un miliardo. La Giunta accoglie l'emendamento a condizione che la spesa sia ridotta a un miliardo.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 41, la Giunta lo accoglie a condizione che i proponenti, a loro volta, accolgano le proposte di triennalizzare la spesa di un miliardo e mezzo in 500 milioni per il '91, 500 milioni per il '92 e altrettanti per il '93; in tal caso la Giunta accoglierebbe anche le puntualizzazioni che faceva nel suo intervento l'onorevole Mulas per la seconda annualità. Ovviamente, in sede di coordinamento tecnico si tratterà di mettere a posto le cifre.

Quindi, riepilogando, si propone di ridurre da tre miliardi a un miliardo la spesa prevista all'emendamento numero 40 e di trasformare in una spesa triennale al spesa di un miliardo e mezzo prevista dall'emendamento numero 41.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Mi pare giusto che sia ridimensionata la spesa di tre miliardi per la pubblicazione degli statuti dei comuni sul bollettino ufficiale. Siccome l'emendamento porta la firma dei Capigruppo.

(Interruzione)

I Capigruppo della maggioranza, evidentemente. Chiedo scusa all'onorevole Sanna; la sua era una precisazione opportuna. No, non abbiamo firmato a caso: evidentemente ci è stato fornito un calcolo sulla spesa corrispondente alla cifra che abbiamo messo nell'emendamento. Mi pare giusto però che, siccome gli statuti non si stamperanno tutti insieme, col miliardo stabiliamo la prima parte di ciò che è necessario.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, per quanto riguarda l'emendamento numero 40, i presentatori accolgono la rettifica proposta dalla Giunta.

MANNONI (P.S.I.). Sì.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento numero 41 i presentatori accolgono la rettifica?

SERRI (P.D.S.). Sì.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 40 con la rettifica proposta dall'Assessore Cabras, cioè la riduzione dello stanziamento da tre miliardi a un miliardo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 41 rettificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

SECHI, *Segretario:*

Art. 24

Programma di formazione professionale

1. E' sospesa, nell'anno finanziario 1991, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.

2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1991 è determinata in lire 85.000.000.000 (cap. 10001).

3. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 (capitoli 10001/parte, 10002 e 10003).

4. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Morittu. Ne ha facoltà.

MORITTU (P.S. d'Az.). Brevemente, signor Presidente, su questo articolo. L'approvazione del piano triennale di sviluppo rappresenta l'occasione per collegare, finalmente, la formazione professionale agli obiettivi della programmazione regionale e quindi ai reali fabbisogni dei sardi in questo campo. A partire dal 1979, anno di entrata in vigore della legge regionale numero 47, gli obiettivi della formazione professionale sono stati fino ad oggi fissati in base a note di specificazione annuali, assolutamente prive del respiro strategico che solo un piano pluriennale di sviluppo può dare. Giova ricordare, peraltro, che proprio la citata legge regionale numero 47 del 1979, all'articolo 11, ha correttamente previsto il collegamento dei piani pluriennali di formazione con le linee di sviluppo previste dalla programmazione economica regionale e dallo schema di assetto territoriale. La stessa legge impone che la Giunta presenti il piano triennale di formazione al Consiglio regionale entro 90 giorni dall'approvazione del piano triennale di sviluppo; ripeto: entro 90 giorni dalla data di approvazione del piano triennale di sviluppo. Quindi sarà questa l'occasione per ridefinire gli obiettivi della formazione professionale assumendola concretamente come strumento di politica attiva del lavoro. Gli interventi formativi, infatti, fino ad oggi, in assenza di uno strumento che indicasse obiettivi certi e concreti, sono stati spesso indirizzati verso la copertura delle situazioni consolidate del personale addetto e, più in generale, verso finalità assistenziali.

Attraverso il piano triennale di formazione, invece, la cui strategia sarà ancorata al piano di sviluppo, sarà possibile, periodicamente, operare le necessarie verifiche tra quanto programmato e quanto attuato, anche al fine di apportare tutti i correttivi eventualmente indispensabili per assicurare una formazione di giovani finalizzata agli effettivi bisogni del mercato. Nella nota di specificazione al piano di formazione per il 1990 veniva testualmente detto: "Se la tendenza storica indotta dalle ovvie spinte dei settori direttamente interessati è quella manifestata dalla legge regionale numero 42 del 1989, la quale ha preso atto dell'enorme rigonfiamento dell'organico degli enti privati di formazione professionale convenzionati con la Regione per stabilire una sorta di aspettativa al salario garantito, e se la tendenza degli enti privati di formazione è quella di continuare, nonostante i veti, a rigonfiare i propri organici con personale destinato prima o poi a restare permanentemente a carico della finanza pubblica, senza che si levi una responsabile presa di coscienza del fenomeno per arginarlo, è inutile che da più parti si continui a rappresentare con i toni più vari, dall'indignato al rassegnato, la tragedia della formazione, santa per vocazione, peccatrice per necessità". Questo dice la nota di specificazione al piano del 1990.

Ecco perché, conclusivamente, signor Presidente, bisogna affermare con forza che d'ora in poi esisterà uno scenario preciso entro cui programmare la formazione e si deve dire veramente basta ai noti fenomeni di assistenzialismo. Il Gruppo sardista ha presentato un ordine del giorno, su questa linea, che sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale proprio in occasione della discussione sui documenti finanziari. Grazie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Molto brevemente. Non credo che ci siano difficoltà ad accogliere l'invito che faceva il col-

lega Morittu, anche perché quanto scritto e detto in quella nota di specificazione del 1990 rappresenta il presupposto per la produzione nel programma triennale del piano di formazione professionale che io ho inviato alla Giunta qualche giorno fa e che presto sarà sottoposto all'esame del Consiglio. Piano di formazione concepito proprio in coerenza, per quanto possibile, con gli atti di programmazione che vengono oggi discussi dal Consiglio. Il piano si colloca, appunto, in una dimensione triennale, facendo venire meno la necessità di ricorrere nuovamente a una norma derogatoria dell'articolo 11 della legge numero 47. In particolare esso si fonda su due presupposti certi, di natura programmatica triennale: i finanziamenti CEE e il collegamento con questo bilancio triennale e con questo piano generale di sviluppo.

Resta in tutta evidenza la necessità di rimettere mano anche alla legislazione di settore, cioè alla legge regionale numero 42, per la parte che interessa il personale assunto a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 1989, e alla stessa legge regionale numero 47 per aggiornare il sistema formativo nel suo complesso. Nessuna obiezione, dunque, a discutere ed eventualmente accogliere l'ordine del giorno proposto dal P.S. d'Az., che può rappresentare un utile stimolo alla riflessione su quello che è avvenuto negli ultimi dieci anni, la Giunta peraltro intende promuovere, per la fine dell'anno o per i primi dell'anno prossimo, una conferenza sulla formazione, per compiere una accurata analisi di quel che è avvenuto, di quanto si è prodotto, di dove sono andati a finire i finanziamenti, anche al fine di mettere un pochino d'ordine, raccordando l'attività di tutti i soggetti che fanno formazione, prospettando una riconversione degli stessi centri pubblici regionali, riportando la programmazione alla Regione, liberando la Regione della gestione diretta e soprattutto attrezzando l'apparato regionale in collegamento con le politiche attive del lavoro e con l'Agenzia, affinché possa svolgere funzioni di controllo dell'intero sistema, compresa la parte convenzionata con gli enti privati.

PRESIDENTE. Naturalmente l'ordine del giorno cui si è fatto riferimento verrà successivamente sottoposto all'esame e alla votazione del

Consiglio. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 24, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 24 bis

Contributi per la formazione dei nuovi quadri dirigenti e di nuovi imprenditori

Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 è sostituito dal seguente:

“4. I contributi vengono corrisposti alle aziende richiedenti, secondo le modalità stabilite dai criteri direttivi di cui al successivo articolo 17”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 24 ter

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 31, modificato dall'articolo 109 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 è sostituito dal seguente:

“La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corredata del programma di attività e iniziative che le organizzazioni confede-

rali regionali intendono svolgere ai fini di cui all'articolo 1, nonché da una relazione concernente l'attività svolta agli stessi fini nell'anno precedente".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

SECHI, *Segretario*:

Art. 25

Agenzia del lavoro.
Modifiche alla L.R. n. 33/1988

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è sostituito dai seguenti:

"2. Il piano elaborato dall'agenzia di cui al successivo articolo 25 è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al disegno di legge di bilancio ed al disegno di legge finanziaria.

2 bis. Il piano approvato è inviato alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica che devono esprimere il loro parere, in seduta congiunta, durante il periodo di tempo destinato all'esame delle leggi di cui al precedente comma; decorso tale termine il piano stesso viene avviato all'attuazione.

2 ter. In caso di osservazioni formulate nel termine anzidetto, il piano, in relazione ad esse, è nuovamente sottoposto all'esame della Giunta regionale per le definitive determinazioni".

2. L'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, istituito con l'articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 ha vigore sino al 31 dicembre 1991; successivamente, le provvidenze ivi previste possono essere concesse a' termini dell'articolo 18 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33.

3. Nell'articolo 29 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, la lettera 1) è soppressa.

4. Il primo comma, lettera e), dell'articolo 43 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è sostituito dal seguente:

"e) di consulenze ed incarichi professionali affidati, anche mediante convenzione, ad enti pubblici e privati, a cooperative ed a singoli esperti."

5. L'articolo 44 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Giunta regionale comunica, entro 15 giorni, alla competente Commissione consiliare, le deliberazioni della Giunta medesima relative alle assunzioni, consulenze ed incarichi professionali di cui all'articolo 43".

6. L'importo della voce 1.2 delle entrate del quadro finanziario riepilogativo del piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, allegato alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 5, è rettificato in lire 26.910.000.000.

7. Nel Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, allegato alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 5, nel paragrafo, "Gli incentivi all'assunzione", alla lettera A, il secondo capoverso del punto 1 è sostituito dal seguente:

"L'incentivo non è cumulabile con analoghi contributi derivanti da altra normativa regionale, nazionale o comunitaria".

8. Nel Piano di cui al precedente comma del presente articolo, il punto 5 dell'anzidetto paragrafo è sostituito dal seguente:

"Per l'assunzione di soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate - quali detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti, alcolisti e per l'assunzione di lavoratori portatori di "handicaps" fisici o psichici 70 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Casu -

Manca - Dadea - Sanna - Barranu

Art. 25

Agenzia del lavoro.
Modifiche alla L.R. n. 33/88

Il 2° comma dell'art. 25 del disegno di legge n. 131/A è così modificato:

2) L'articolo 10 *bis* della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, istituito con l'art. 18) della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 ha vigore sino al 31 dicembre 1992, successivamente, le provvidenze ivi previste possono essere concesse a' termini dell'art. 11) della L.R. 24.10.1988 n. 33.

In aumento

Cap. 10138 anno 1992	+ L. 5.000.000.000
Cap. 11129 anno 1992	+ L. 2.500.000.000

In aumento

Cap. 12106 IRPEF	
Anno 1992	L. 7.500.000.000 (43)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Casu.

CASU (P.D.S.). L'articolo 25 introduce modificazioni alla legge regionale numero 33 sulle politiche attive del lavoro. Al secondo comma, peraltro, viene fissato un termine per la durata in vigore dell'articolo 10 *bis* della legge regionale 7 giugno 1984, numero 28, prevedendo in pratica che i progetti e i servizi attivati con la stessa legge 28 possano essere finanziati esclusivamente fino al 31 dicembre 1991. Di fatto gli enti locali hanno avviato, in base alla legge 28, una serie di progetti di utilità sociale, molti dei quali non sono stati ancora finanziati, benché le relative pratiche amministrative siano state perfezionate. E' evidente che, se la scadenza del 31 dicembre 1991 venisse mantenuta nel bilancio regionale, moltissimi enti locali non avrebbero più la possibilità di attivare servizi per i quali esistono già le strutture ed esistono soprattutto le

cooperative e le società pronte a garantirne il funzionamento. Mentre confermiamo l'esigenza della piena attuazione della legge numero 33 sulle politiche attive del lavoro, dunque, riteniamo doveroso suggerire un arco di tempo più lungo di quello previsto dall'articolo 25, per consentire che tutti i progetti per servizi socialmente utili predisposti dagli enti locali, che giacciono da oltre un anno e mezzo negli uffici regionali, possano essere finanziati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Questo problema è all'attenzione della Giunta e in particolare all'attenzione della competente Commissione: si tratta di un argomento sul quale vi è stata a suo tempo, in occasione della discussione della legge istitutiva dell'Agenzia, una lunga discussione. Io credo che noi dobbiamo mantenere l'orientamento previsto nella legge regionale numero 33 del 1988, e quindi non dobbiamo continuare a prorogare anno per anno un articolo della legge 28 che la legge istitutiva dell'Agenzia aveva praticamente soppresso. Nel testo proposto dalla Giunta si continua a prorogare il termine fino al 31 dicembre del '91; l'emendamento propone addirittura di andare al 31 dicembre del '92. La proroga proposta dalla Giunta è effettivamente finalizzata a non interrompere l'attività di quei servizi socialmente utili cui faceva riferimento la collega nel suo intervento. Se continuassimo a procedere in maniera così estemporanea rischieremmo tuttavia di non affrontare il problema nella sua complessità. Pertanto la Giunta ritiene che la sede più appropriata per un esame della questione sia quella di un'eventuale ridiscussione della norma contenuta nella legge istitutiva dell'agenzia, occasione che può essere colta nell'ambito della revisione della legge 28 che, come i colleghi sanno, è stata avviata nella competente Commissione. Poiché sul problema è aperta una discussione, che dovrà concludersi sicuramente entro il corrente anno, e con-

siderato che per il corrente anno sono scongiurati i pericoli paventati dai presentatori dell'emendamento, io chiederei ai presentatori dell'emendamento di ritirarlo: diversamente devo dichiarare che la Giunta non può accoglierlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.D.S.). La formazione del secondo comma dell'articolo 25 ha evidentemente come supporto le argomentazioni che ha riproposto adesso in Aula l'Assessore. Ora, non v'è dubbio che la questione va risolta in via definitiva con una legge organica e che non è opportuno reiterare delle normative di deroga. Però, per il fatto stesso di essere riproposte, queste stesse normative indicano perlomeno due cose. Intanto che non è così scontato e semplice, né così sicuro, anche da un punto di vista dei tempi, che si riesca ad approvare una legge che entri in vigore entro il 1991. Tra l'altro questo non basterebbe neppure, perché i programmi vanno fatti per tempo. In secondo luogo l'esigenza di prorogare l'articolo 190 *bis* della legge regionale numero 28 rivela che vi è una difficoltà ad omogeneizzare gli interventi avviati con quella legge (per esempio i servizi bibliotecari) con quelli disciplinati dalla legge regionale numero 33.

E' una questione che, per esempio, si è presentata ed è stata risolta, in sede di approvazione della legge regionale numero 4, per l'altro segmento di interventi assimilabili a quelli della legge 28, cioè il settore delle cooperative e delle società di servizi assistenziali. Entrambi gli interventi, voglio dire, furono ricompresi nella legge 28 impropriamente, perché la legge 28 voleva essere e vuole essere una legge che favorisce le imprese, finanziando per un certo numero di anni una attività che poi dovrebbe reggersi autonomamente in base alla propria redditività economica. Questo ovviamente non può essere un ragionamento applicabile alla gestione dei servizi sociali né alla gestione dei servizi bibliotecari. Per i servizi sociali la questione è stata risolta nel modo che sappiamo; per la questione delle biblioteche il problema si sta riproponendo negli stessi termini. Allora io capovolgerei il discorso che face-

va prima l'Assessore: il susseguirsi di deroghe annuali, come quella nuovamente proposta dalla Giunta soltanto per il '91, può infatti creare problemi di programmazione e alimentare le incertezze che tra l'altro hanno preoccupato fortemente tantissime amministrazioni.

Siamo stati subissati di telegrammi da parte di tante amministrazioni di varie parti della Sardegna, i cui programmi potrebbero essere senza dubbio meglio garantiti da una proroga di maggior respiro, e questo consentirebbe anche a noi di approvare una nuova legge organica. Del resto una eventuale proroga fino al 1992 potrebbe essere tranquillamente rimessa in discussione qualora la legge organica entrasse in vigore prima di quella scadenza. Una deroga fino al solo 1991, invece, che non esclude la necessità di essere reiterata anche per il 1992, francamente spezzerebbe gli interventi e alimenterebbe quella sensazione di incertezza che sarebbe possibile senza grande discussione superare con la proroga di un anno.

PRESIDENTE. I presentatori dunque mantengono l'emendamento. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 43. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettera dell'articolo 26.

SECHI, Segretario:

Art. 26

Integrazione fondo sanitario nazionale

1. E' autorizzato, nell'anno 1991, lo stanziamento complessivo di lire 125.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto

capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12104/01, 12133/02, 12139/02 e 12162/01).

2. A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 12133/02 l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Unità Sanitarie Locali, nel corso dell'anno 1991, la somma di lire 5.000.000.000 per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica e neuropsichiatrica infantile.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Dadea - Sanna - Manca - Casu - Barranu - Lorelli - Cogodi

Art. 26

Al 2° comma dopo assistenza psichiatrica è soppresso "e neuropsichiatrica infantile". (44)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DADEA (P.D.S.). Io penso sia necessario spiegare la motivazione di questo emendamento, perché potrebbe sembrare che ci sia da parte dei presentatori una qualche contrarietà a che il piano per la neuropsichiatrica infantile debba essere in qualche modo finanziato. Il problema è invece un altro: noi abbiamo letto davvero con stupore e meraviglia la comparsa, all'interno dell'articolo 26, della dizione "neuropsichiatrica infantile", che non era stata assolutamente oggetto di discussione in seno alla Commissione. La Commissione bilancio aveva affrontato questo problema limitandosi a sottolineare la necessità di dare un segnale di inversione di tendenza riguardo all'assistenza psichiatrica, anzitutto iniziando a spostare risorse da interventi di carattere eminentemente assistenzialistico, come ad esempio quelli previsti dalla legge regionale nu-

mero 44, verso quei servizi territoriali previsti in seno al piano regionale per la psichiatria. Il problema peraltro è anche di merito: francamente appare visibile, onorevole Assessore della sanità, interpretare come un segnale di inversione di tendenza uno stanziamento di 5 miliardi a favore dell'assistenza psichiatrica, comprendendo in quest'ambito anche il piano per la neuropsichiatrica infantile. Una dotazione di 5 miliardi sarebbe francamente inadeguata anche se fosse destinata esclusivamente al piano per la psichiatria. Ma se dovessimo estenderla alla neuropsichiatrica infantile davvero rappresenterebbe una cosa ridicola.

Io vorrei cogliere l'occasione dell'illustrazione di questo emendamento per fare alcune ulteriori considerazioni. L'Assessore ha finora disatteso l'ordine del giorno approvato dal consiglio, che impegnava l'Assessore stesso a produrre entro 60 giorni le ormai indispensabili modifiche alla legge numero 44, che appunto riguarda l'assistenza ai malati di mente. Io voglio solo ricordare a lei, onorevole Assessore alla sanità, ma anche all'Assessore della programmazione, che il pregresso maturato, per quanto riguarda la legge 44, è di ben 127 miliardi e che non solo si tratta nella gran parte di interventi di natura assistenziale, ma anche, come tutti noi sappiamo, che di tali provvidenze usufruiscono malati i quali dovrebbero assolutamente esserne esclusi. Mi sembra francamente paradossale, dunque, che, a fronte di interventi assistenziali il cui onere ammonta ormai a 127 miliardi, si stanziino appena 5 miliardi a favore di un piano organico che prevede una serie di interventi programmati a favore dell'assistenza psichiatrica: è veramente risibile. A questo riguardo, Assessore, lei ci vorrà spiegare per quale motivo abbia disatteso un preciso adempimento che le è stato conferito da questo Consiglio regionale. Lei aveva 60 giorni di tempo per proporre delle modifiche alla legge regionale numero 44, che, ripeto, sono quanto mai ineludibili, ma noi ci troviamo ancora di fronte al nulla.

Un'ulteriore considerazione, rivolta all'Assessore della sanità e all'Assessore del bilancio, riguarda lo stanziamento di fondi propri della Regione, che dovrebbero non solo sanare i tagli apportati dal Governo in materia di sani-

tà (questo abbiamo già avuto modo di dirlo e di sottolinearlo in occasione dell'assestamento del bilancio), ma anche aggiornare la spesa sanitaria regionale, sia in ordine alla parte corrente, sia in ordine alla parte in conto capitale. Vogliamo rimarcare ancora quanto abbiamo sostenuto in sede di discussione generale: è assolutamente inammissibile che ci sia un impegno finanziario regionale di questa rilevanza a favore della spesa sanitaria la si contiene intervenendo sugli sprechi ed evitando gli interventi che sono assolutamente al di fuori di qualunque programmazione. Non si capisce proprio perché, nel momento in cui si approvano strumenti generali di programmazione quali il piano generale di sviluppo e il bilancio pluriennale, si debba registrare — ecco l'inadempienza inaccettabile — l'assenza di un nuovo Piano sanitario regionale. Il contenimento dalla spesa lo si fa affidandosi ad una programmazione seria, certa; non si può continuare ad andare avanti con deroghe, con l'istituzione di nuovi servizi che spesso non sono previsti neanche nel vigente Piano sanitario regionale che, come sappiamo tutti, è assolutamente obsoleto.

Non si può continuare ad andare avanti con l'istituzione di servizi e la concessione di deroghe che non fanno altro che dilatare ulteriormente la spesa sanitaria! Lei, Assessore, potrà anche risponderci che non ha strumenti di controllo della spesa, ma non è così: voglio ricordarle un solo esempio. L'esempio riguarda la medicina convenzionata esterna, che comporta un esborso a favore di soggetti privati. Mi riferisco, per la precisione, alla spesa sostenuta a favore dell'assistenza agli handicappati. Lei ha attivato gli strumenti di controllo che sono in suo possesso ed esiste una relazione fatta dai suoi uffici: tuttavia non ci risulta che lei abbia messo in atto provvedimenti finalizzati non solo a contenere in qualche modo l'esborso a favore dalla medicina e dell'assistenza privata, ma anche a sanare l'illegalità emersa da quell'indagine, di cui pure, in maniera positiva, lei si era fatto promotore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Ne ha facoltà.

OPPI (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Io approfitto dell'occasione, verificato che c'è stato un altro intervento (la fotocopia di uno precedente), per dare — spero — qualche esauritiva risposta ad alcuni quesiti che sono stati posti. Innanzitutto mi sembra risibile, superficiale, contraddittoria, non rispondente alla realtà l'affermazione fatta poc'anzi dal collega Dadea. Non fosse altro perché, come egli dovrebbe senz'altro sapere, la Commissione da noi istituita per predisporre la nuova normativa che dovrà sostituire la legge regionale numero 44 ha completato il proprio lavoro e la Giunta sarà presto in grado di presentare un apposito disegno di legge. L'onorevole Dadea potrà verificare che, rispetto all'impegno assunto il 20 gennaio, arriveremo puntuali all'appuntamento, al contrario di altre esperienze che lui conosce bene, altamente negative.

Poiché inoltre si è parlato di tagli del Governo e soprattutto di programmazione, ma sempre a sproposito, voglio fornire due dati molto significativi. Innanzitutto mi preme ricordare all'onorevole Dadea che la Commissione consiliare è apparsa distratta, in questa fase, rispetto ad un impegno formale assunto in Consiglio regionale e che il sottoscritto si è recato personalmente, come tutti sanno, presso la Commissione, invitando la Commissione stessa a inserire le risorse necessarie, sulla base di quell'impegno, per avviare il piano della psichiatria. Quindi l'onorevole Dadea sa che questo atto, compiuto dalla Commissione, è dovuto alla mia iniziativa personale, con la quale ho ricordato anche ai colleghi del suo partito un impegno che si stava disattendendo. Anche in relazione alla legge 44 lei sa benissimo che nelle sedi competenti, cioè nella Commissione sanità e nella Commissione bilancio, alle quali lei ha partecipato, sono intervenuto personalmente per sostenere con forza l'esigenza di inserire le risorse necessarie per rendere giustizia alle aspettative alimentate da una legge voluta da altri, gestita male e che alcune forze politiche, tra le quali la sua, si sono persine dimenticate per tre anni di finanziare. Detto questo, sono io, ahimè, che devo constatare con rammarico l'esiguità delle risorse messe a disposizione: io, che mi sono pre-

occupato del problema, non certamente l'onorevole Dadea, che è propugnatore di una certa battaglia e si è poi dimenticato di farla, questa battaglia, nella sede istituzionale, affinché fossero destinate risorse più copiose. Mi consenta...

(Interruzioni)

Io non l'ho interrotta, non ha importanza quello che lei può dire, lei dice solo cose imprecise, come qualche altro che l'ha preceduta; voglio anche comunicarle, onorevole Dadea, a proposito di inadempienze, che lei è scarsamente informato, e anche questo sarebbe poca cosa, ma anche altri sono scarsamente informati. Il CIPE ha deliberato lo stanziamento di 1.993 miliardi per la Regione autonoma della Sardegna. La Regione non ha accettato questo incremento, rispetto al 1990, di 420 miliardi e assieme alle altre Regioni italiane ha ritenuto che esso possa essere considerato come un acconto; poiché le Regioni rivendicano dallo Stato un incremento complessivo da 8.000 a 10.000 miliardi, alla Regione autonoma della Sardegna, in qualunque caso, debbono essere destinate risorse pari a 2.050 miliardi. I 1.993 miliardi rappresentano praticamente un acconto in attesa che venga soddisfatta una rivendicazione che è in atto.

Quanto al problema degli sprechi, collega Dadea, si metta d'accordo col suo Capogruppo, che mi ha accusato in questi giorni: sono io, che ho parlato di sprechi! Ci sono sprechi e voi, con una carente programmazione (ne parleremo dopo), avete attivato procedure favorevoli a coloro che sono maestri degli sprechi! Lo vedremo, però, in un secondo momento. Ma a seguito di alcune affermazioni gratuite vi devo subito comunicare che per quanto riguarda l'assistenza convenzionata esterna, che ha visto il suo fiorire proprio con le gestioni di sinistra e in particolare modo con quelle dei suoi amici di partito, il sottoscritto, e si tratta di atti ufficiali, che darò a lei e alla Commissione in questi giorni, in quattordici mesi, da quando cioè è Assessore, ha soltanto dato due autorizzazioni per convenzioni specialistiche esterne, una alla USL 21 e una alla USL 17, dietro motivata richiesta. Non ve ne sono altre. Quindi, evidentemente, avete sbagliato

indirizzo. Per quanto riguarda le cliniche private, siamo in grado di dimostrare, con dovizia di particolari, l'inconsistenza, la faciloneria, la scarsa conoscenza dei dati. Dal 1988 al 1989 in Sardegna vi è stata una riduzione di 36.176 giornate di degenza, con un conseguente risparmio di 5,4 miliardi. Questi sono dati obiettivi, che avremo modo di confrontare nelle sedi opportune dove evidentemente abbiamo elementi per dimostrare con dovizia di particolari la infondatezza, la faciloneria con cui si fanno affermazioni gratuite. Detto questo, siccome ella ha fatto riferimento...

PRESIDENTE. Assessore Oppi, la prego di concludere perché ha esaurito il suo tempo.

OPPI (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Presidente, vorrei parlare perlomeno quanto ha parlato...

PRESIDENTE. No, il Regolamento fissa in cinque minuti il tempo per l'espressione del parere della Giunta.

OPPI (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Benissimo. Non mancheranno occasioni, spero che ce ne siano molte di queste occasioni; per quanto riguarda il fatto specifico la Giunta è favorevole all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Brevemente, signor Presidente, per anticipare un po' il parere su questa situazione dell'assistenza psichiatrica di cui è bene che si parli sempre, perché a ben vedere è uno dei settori più scalcinati dell'assistenza sanitaria in Sardegna.

Noi abbiamo presentato un emendamento a un altro provvedimento della Giunta, lo illustreremo quando sarà il momento. Qui ci preme solo osservare che ci dobbiamo decidere una volta per tutte a dare delle risposte. Insomma questa legge 44 è dell'87, ci sono state due finanziarie della Giunta di sinistra e non è stato dato nes-

sun tipo di risposta a questa legge. L'anno scorso sono stati stanziati 40 miliardi ed è stata pagata l'annualità '89. Quest'anno non c'è una lira. E' un'inversione di tendenza francamente incredibile e ingiustificata soprattutto quando l'ordine del giorno approvato unitariamente da questo Consiglio regionale impegnava sostanzialmente la Giunta a pagare anche il progresso. Non importa come, ma i debiti vanno pagati. E questo è un debito che la Regione ha nei confronti di una delle categorie più deboli della scala sociale in Sardegna, è un debito che si accumula sempre di più. Vi annuncio formalmente, cari colleghi, che sono in possesso di notizie che danno per certo che alcune procure della Repubblica, sedi dei Tribunali sardi stanno aprendo dei fascicoli intestati al mancato pagamento dei sussidi previsti dalla legge 44.

I cittadini e le loro famiglie che hanno diritto ad avere questo sussidio perché ci sono dei decreti di comuni che garantiscono a questi cittadini il diritto al sussidio si stanno rivolgendo alla Magistratura e ai legali. Questa è una bomba a orologeria, una bomba sociale di alto potenziale che prima o poi scoppierà. E' una legge fatta male, però è sempre una legge, chi l'ha fatta e chi la sta gestendo e quindi tutti quanti noi, anche noi consiglieri regionali, non solo la Giunta, siamo responsabili di quanto sta per avvenire in Sardegna. E' una situazione da non prendere sotto gamba, è una situazione pericolosa che mi sembra non sia stata affrontata con la dovuta attenzione, è un problema che dal punto di vista morale, politico, umano, chiede di essere risolto. Non è giusto perciò che nel momento di preparazione degli strumenti finanziari non sia stato dato nessun tipo di risposta a queste richieste. E' una cosa che va chiarita e risolta. Su questo, però, ritorneremo quando sarà il momento di illustrare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 44. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 26 bis

Progetto pilota di monitoraggio della spesa sanitaria

1. Al fine di garantire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa sanitaria ed in previsione della progressiva estensione alle altre strutture sanitarie, è autorizzata la concessione, alla Unità Sanitaria Locale n. 21, di un finanziamento pari a lire 4.100.000.000 destinato alla realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio, della gestione dell'Ospedale Brotzu di Cagliari tendente ad ottimizzare l'efficienza nell'impiego delle risorse; la relativa spesa è iscritta per lire 2.100.000.000 nell'anno 1991 e per lire 2.000.000.000 nell'anno 1992 (cap. 12062).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 26 ter

Modalità di pagamento spese di assistenza agli Enti convenzionati

1. Per consentire il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti, le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad erogare agli Enti convenzionati ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo capoverso, legge 23.12.1978, n. 833, un acconto pari al 50% sulle competenze maturate nel trimestre precedente.

2. Tali acconti devono essere erogati entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, mentre il saldo della contabilità trimestrale dovrà essere effettuato, dopo il controllo, unitamente alla successiva anticipazione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Selis - Mannoni - Onnis - Merella - Soro

Art. 26 *ter*

Il primo comma è sostituito dal seguente: "Per consentire il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti, le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad erogare agli Enti convenzionati ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo capoverso, legge 23 dicembre 1978, n. 833, un acconto pari all'80 per cento sulle competenze maturate, rendicontate e certificate nel trimestre precedente." (45)

Emendamento aggiuntivo Sanna - Barranu - Dadea

Art. 26 *ter*

Al 1° comma, 8ª linea, aggiungere dopo "maturate", le parole "rendicontate e certificate". (84)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 45 ha facoltà di parlare l'onorevole Merella.

MERELLA (Gruppo Laico-Federalista). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 84 ha facoltà di parlare l'onorevole Sanna.

SANNA (P.D.S.). Presidente, noi abbiamo proposto di aggiungere, dopo la parola "matura-

te", le parole "rendicontate e certificate". Stiamo parlando in un problema abbastanza delicato, che incide in maniera consistente sulla spesa sanitaria regionale e, come abbiamo avuto modo di dire, incide sempre di più sulla spesa e sul bilancio della Regione, complessivamente intesi. Noi, per la verità, al di là dei toni un po' troppo schematici e perentori con cui l'Assessore ha iniziato a darci qualche parziale e ancora a nostro avviso insufficiente risposta in Aula, vorremmo sapere, signor Presidente e onorevole Assessore (e siamo ovviamente disponibili anche a fare un'analisi di carattere storico, retrospettivo), quanto spende la Regione sarda e le 22 Unità sanitarie locali della Sardegna, in particolare le UU.SS.LL. della città capoluogo, per la cosiddetta medicina privata convenzionata esterna.

E quando parliamo di medicina privata convenzionata esterna non ci riferiamo soltanto alle cliniche private: ci riferiamo, come abbiamo detto nel corso della discussione generale, a quel vasto settore che riguarda tutta l'attività sanitaria erogata in regime di convenzione, ma finanziata completamente con danaro pubblico, in particolare con danaro regionale. L'assessore ci ha detto poc'anzi che nell'ultimo anno, se non ho inteso male, la spesa per le case di cura private sarebbe addirittura diminuita; ha citato, mi sembra, un dato relativo all'attività di ricovero e cura, e quindi alle giornate di degenza. Ora, noi sappiamo bene che l'attività delle case di cura convenzionate è legata a una retta giornaliera di degenza: aspettiamo pertanto, onorevole Assessore, di avere conferma formale di questo dato. Naturalmente anche quel che si dice in Aula ha un preciso significato, e noi non dubitiamo che l'Assessorato in quest'anno e mezzo abbia condotto una politica molto rigorosa di programmazione e di controllo in questo settore: aspettiamo tuttavia di sapere, onorevole Assessore, quanto spende complessivamente oggi la Regione in questo settore: venti, trenta, cento, duecento, trecento miliardi? E' in grado, onorevole Assessore, di darci almeno una cifra di questo tipo, perché le modalità di pagamento...

OPPI (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità dell'assistenza sociale*. L'onorevole Dadea ha

tutti questi dati, consegnati da me non più di un mese fa alla Commissione finanze.

SANNA (P.D.S.). No, onorevole Assessore, lei sta facendo un'affermazione imprecisa. Non voglio usare termini in qualche modo paragonabili a quelli che ha tentato di usare lei, nel corso del suo intervento, ma lei mi è sembrato anche poco sereno sul piano personale, mi consenta di dirglielo. Lei non ha fornito alla Commissione finanze questo dato e non l'ha fornito al Consiglio; io le sto chiedendo adesso, e glielo sto chiedendo formalmente, di fornire al Consiglio regionale il dato della spesa complessiva nel settore della convenzionata esterna: case di cura, laboratori di analisi, fisiochinesi terapia, tutte le specialità e tutte le prestazioni erogate in regime di convenzionamento esterno. Ci siamo permessi anche di chiedere sommessamente, ad esempio (ma lei in quel momento non era in Aula), i dati relativi alla spesa per l'assistenza agli handicappati, un settore particolarmente delicato che interviene a favore dei soggetti sicuramente più svantaggiati e sofferenti della nostra comunità regionale. Quanto spende oggi, onorevole Assessore, la Regione per l'assistenza ai soggetti handicappati, e in particolare, per l'AIAS? E' in grado di fornirci questi dati? La puntualità dei pagamenti, onorevole Assessore - perché è di questo che stiamo discutendo a proposito dell'articolo in esame -, è per noi un problema da affrontare: quando si tratta di una massa finanziaria che raggiunge le dimensioni di decine e probabilmente di centinaia di miliardi, la puntualità dei pagamenti deve essere considerata con molta attenzione, non solo sotto l'aspetto della correttezza amministrativa, ma anche delle implicazioni di carattere etico e di carattere morale. Qui si propone, con un emendamento della maggioranza che, mi pare, è condiviso anche della Giunta, di pagare l'80 per cento delle competenze genericamente maturate dai presidi privati e dai servizi ed enti privati convenzionati con la Regione. Per la verità la prima proposta della Giunta in Commissione (vorrei che i colleghi della Commissione ne dessero conferma) era

formulata in maniera, come dire, un po' generica e un po' ambigua, per cui sembrava addirittura che la Regione si volesse impegnare ad anticipare, per prestazioni e servizi ancora da erogare, l'80 per cento di quanto dovuto a seguito delle prestazioni erogate nel trimestre precedente. Ora invece l'acconto dell'80 per cento, onorevole Assessore, se non abbiamo inteso male, viene riferito alle prestazioni già erogate nel precedente. Ebbene, noi chiediamo, onorevole Assessore, che queste prestazioni siano documentate e certificate, perché si tratta - ripeto - di una massa rilevante di denaro pubblico e abbiamo il dovere esattamente di sapere con quali criteri vengono erogati. L'Assessore ha dato anche oggi molti numeri, a proposito del bilancio della sanità regionale. Ha riconfermato, anche oggi, che in realtà la Regione considera un acconto il trasferimento dello Stato per quanto riguarda il fondo sanitario regionale; però rimane il fatto, onorevole Assessore, che stiamo drenando 130 miliardi dal bilancio della Regione per coprire le spese correnti. Di questo e di altro avremo modo comunque di discutere in quest'Aula quando il Consiglio sarà chiamato ad esaminare la mozione che il Gruppo democratico della sinistra presenterà tempestivamente nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.D.S.). Signor Presidente, per porre alcuni quesiti sul merito dell'articolo 26 *ter*. Sarebbe interessante conoscere, dall'Assessore e dalla Giunta regionale, per quale motivo viene presentato un articolo, il 26 *ter* appunto, che prevede modalità di pagamento diverse, ad esempio, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni. Assessore, forse sarebbe opportuno che lei ascoltasse, perché poi mi dovrà rispondere, e la disattenzione potrebbe influire negativamente sulla chiarezza delle sue risposte. Sarebbe opportuno, dicevo, che lei spiegasse a noi e al Consiglio per quale motivo si utilizza un meccanismo di pagamento, quello viene proposto nell'articolo 26 *ter*, che è completamente diverso, per esempio, rispetto al trattamento previsto dal-

le convenzioni a favore delle associazioni e degli enti che danno assistenza ai portatori di handicap. Assessore, lei sa benissimo, ad esempio, che la convenzione tra la Regione e l'AIAS prevede una modalità di pagamento che la relazione predisposta dai suoi funzionari definisce illegale. Proprio nei confronti dell'AIAS viene assicurata la possibilità di effettuare pagamenti mensili anticipati fino all'80 per cento rispetto agli importi derivanti dalle contabilità presentate dai centri per il mese precedente.

Allora, Assessore, io le pongo due quesiti. Il primo è: come mai c'è questa differenza, fra quanto proposto attraverso il disegno di legge finanziaria e quel che è contenuto nella convenzione che io ho prima citato e che è stato giudicato, nell'indagine svolta dai suoi funzionari, come una modalità di pagamento illegale. E sa perché è illegale Assessore? Perché contraddice ad un preciso adempimento previsto dal decreto ministeriale del 18 maggio 1984. Questo decreto ministeriale prevede che il pagamento delle prestazioni previste nello schema-tipo di convenzione avvenga entro 90 giorni dalla data di presentazione dei rendiconti trimestrali, contabilizzati in base alle prestazioni effettivamente erogate. Allora Assessore, io le pongo la domanda: come mai lei, che è così sollecito nell'applicare i decreti ministeriali, come ad esempio quello sui ricoveri all'estero, che sono penalizzanti nei confronti dei cittadini sardi, non è altrettanto zelante e sollecito nell'applicare i decreti ministeriali che, come appunto in questo caso, sono sfavorevoli nei confronti delle case di cura private e delle associazioni che prestano assistenza agli handicappati? La ringrazio.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Oppi, chiarisco, perché non ci siano dubbi, che la Giunta, una volta aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti, ha diritto ad esprimere la propria opinione per non più di dieci minuti, come qualsiasi altro consigliere. In sede invece di replica, cioè di espressione formale del parere sull'emendamento, ha diritto, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 85, a non più di 5 minuti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

OPPI (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Solo per una precisazione. Non ho capito il senso dell'intervento svolto dall'onorevole Dadea: io fornisco dati, non do i numeri. Tutti sanno che il problema cui lei ha fatto riferimento è stato oggetto di un mio incontro con la Commissione in quella circostanza ho fatto presente alla Commissione quanto precisato dal citato decreto ministeriale e ho richiamato l'attenzione sul fatto che probabilmente questo poteva creare dei problemi relativamente all'altra assistenza convenzionata (farmaceutica, case di cura, pediatria, eccetera). Con la stessa puntualità cui l'onorevole Dadea ha fatto riferimento in relazione ad altri provvedimenti, mi sono recato nella Commissione competente, che all'unanimità, compresa la sua parte politica, aveva già approvato l'emendamento in questione. Mi sono fatto carico delle stesse osservazioni che lei ha testé fatto e la correzione successiva deriva proprio dal mio tempestivo intervento in quell'occasione. Quindi mi consenta di dirle che il suo intervento deve essere rivolto più verso i suoi colleghi di gruppo e meno verso il sottoscritto. Questo emendamento è un emendamento proposto dalla competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.D.S.). L'Assessore ha testé affermato, signor Presidente, che sull'argomento che stiamo discutendo, cioè l'articolo 26 *ter* relativo all'anticipazione del 50 e dell'80 per cento ai presidi ed enti privati convenzionati, avrebbe avuto un incontro e un chiarimento in Commissione. Io chiedo formalmente al Presidente della Commissione se le dichiarazioni rese in Aula dall'Assessore corrispondono a verità e chiedo che gli atti della Commissione consiliare vengano messi a disposizione del Consiglio, perché per quanto riguarda la seconda Com-

missione del Consiglio regionale, di cui io faccio parte, non c'è stato nessun incontro, nessuna audizione, nessun chiarimento, nessun dato fornito dall'Assessore o dall'Assessorato alla sanità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Mi sembra necessario dare un chiarimento.

SANNA (P.D.S.). Nei corridoi, si è recato, non in Commissione.

OPPI (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Mi consenta di dirle che lei va spesso nei corridoi.

PRESIDENTE. Io non intendo consentire questo dialogo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Mi sembra necessario fornire un chiarimento ulteriore al Consiglio. Noi stiamo discutendo il disegno di legge numero 131 nel testo proposto dalla Commissione, non nel testo proposto dalla Giunta regionale. L'articolo in oggetto non faceva parte del testo proposto dalla Giunta regionale, ma è stato, come tanti altri articoli, proposto in Commissione; la Giunta in Commissione lo ha accolto. Il riferimento a cui faceva in questo momento cenno l'assessore Oppi è un riferimento sul quale, al di là della formalità della riunione della Commissione, io posso testimoniare. L'assessore Oppi è venuto in Commissione a chiedere chiarimenti su questo articolo e i chiarimenti gli sono stati forniti, tanto è vero che la percentuale dell'anticipazione, impropriamente chiamata...

SANNA (P.D.S.). In quale Commissione?

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Ho detto che la riunione non era formale.

(Interruzioni)

PRESIDENTE. Consentiamo all'onorevole Cabras di continuare il suo intervento.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Io chiedo scusa, ma credo che noi dobbiamo discutere di forma e qualche volta anche di sostanza. Su questo articolo c'è stata una interlocuzione fra i componenti della Commissione, l'Assessore della sanità e il sottoscritto, che rappresentava la Giunta, interlocuzione che non è avvenuta durante la seduta formale della Commissione, ma che si è resa necessaria per chiarire fino in fondo gli aspetti che sono stati sollevati dal collega Dadea. In conclusione vorrei dire, forse non se n'è accorto nessuno, che l'emendamento numero 45 è esattamente identico all'emendamento numero 84, il che significa...

BARRANU (P.D.S.). Non propone l'80 per cento di acconto.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Sì, c'è questa differenza, però la sostanza della discussione riguardava la necessità di chiarire che non si tratta di anticipazioni, ma che si tratta di erogare risorse sulla base di prestazioni rendicontate e certificate. Questo per riportare la discussione su un terreno più corretto per tutti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Presidente, solo perché l'onorevole Sanna faceva appello alla memoria e poi agli atti: gli atti li vedremo, in questo momento sovrviene la memoria. Credo che i chiarimenti in parte siano già venuti dall'onorevole Cabras. Come i colleghi sanno, in Commissione abbiamo lavorato cercando dei momenti e del-

le forme di lavoro costruttivo, di cui già ampiamente e reciprocamente ci siamo dati atto: ciò è avvenuto sia in sede formale sia, quando alcuni problemi richiedevano ulteriori approfondimenti, in sede informale. Probabilmente il malinteso nasce da questo: forse l'assessore è venuto in una Commissione convocata in sede informale; però posso affermare che abbiamo avuto modo di sentire le valutazioni dell'Assessore su questo problema. In quella sede, su questo problema, abbiamo discusso lungamente: credo che forse lo stesso collega Sanna, o altri colleghi del P.D.S., avessero posto l'esigenza di chiarire che non dovesse trattarsi di semplici anticipazioni assegnate a fronte di prestazioni già erogate, quindi teoricamente saldabili totalmente, come diceva l'onorevole Dadea. Siccome sappiamo quale è la complessità dell'iter burocratico, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare positivamente la posposta, che in quella sede è stata fatta, di pagare prestazioni già eseguite sino ad un certo *plafond*. Questo è il dato di fatto. Certamente, poi, i problemi che in quest'Aula sono stati posti sulla situazione sanitaria in generale e in particolare sull'esigenza di una maggiore efficienza della spesa sanitaria, dovranno essere adeguatamente valutati in altra sede.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 45, anche perché propone la formulazione originale approvata dalla Commissione nella prima fase della discussione; mentre è contraria all'emendamento numero 84.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 45. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'articolo 26 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

L'emendamento numero 84 è superfluo, quindi non verrà votato.

Si dia lettura dell'articolo 26 *quater*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 26 *quater*

Compensi ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali

1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici di concorsi per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali, espletati successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono dovuti i seguenti compensi al lordo delle ritenute di legge:

a) lire seicentomila per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;

b) lire cinquecentomila per i concorsi a posti di personale laureato nelle rimanenti posizioni funzionali;

c) lire trecentomila per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui al successivo punto d);

d) lire duecentomila per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame siano in numero superiore a 100 ma inferiore a 200 i compensi di cui al precedente comma sono elevati di ulteriori lire centomila; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300 l'elevazione è di lire duecentomila; quando superino comunque le 300 unità l'elevazione è di lire trecentomila.

3. Qualora vengano istituite le sottocommissioni previste dall'articolo 6 comma settimo del D. M. 30 gennaio 1982, la determinazione del nu-

mero dei candidati ai fini delle elevazioni di cui al precedente comma è operata con riferimento al numero dei candidati assegnati alla sotto-commissione.

4. In caso di sostituzione dei componenti o del Segretario delle commissioni ovvero delle sotto commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, viene corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

5. Il compenso previsto dal primo comma, punto a), del presente articolo viene corrisposto anche ai componenti ed al Segretario della Commissione prevista dall'articolo 41 del D. P. R. 20 dicembre 1979, n. 761.

6. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nel presente articolo spetta altresì, se ed in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

7. Su richiesta dell'interessato le Unità Sanitarie Locali provvedono direttamente all'anticipazione delle spese di viaggio e di pernottamento connesse alle singole operazioni concorsuali.

8. Ai membri delle Commissioni di concorso è data facoltà di fruire del servizio di mensa eventualmente previsto dalla USL sede delle operazioni concorsuali per i propri dipendenti, con le stesse modalità e costi stabiliti dall'articolo 33, commi 2 e 4 del D.P.R. 20/5/1987, n. 270.

9. Le norme del presente articolo si applicano alle Commissioni dei concorsi indetti sia ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 che della legge 20 maggio 1985 n. 207 come prorogata dall'articolo 24 della Legge 11 marzo 1988, n. 67.

10. Gli oneri relativi sono comunque sostenuti dalle Unità Sanitarie Locali presso cui vengono conferiti i posti messi a concorso.

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo le Unità Sanitarie Locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero 46, che è sta-

to ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

SECHI, Segretario:

Art. 27

Ricoveri fuori della Regione - Legge regionale n. 14 del 1986

1. Per l'anno 1991 vengono confermate le misure delle indennità giornaliere per le spese di soggiorno per il trasferimento in presidi sanitari fuori dalla Regione stabilite dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.

2. Per i trasferimenti per cure, autorizzati ai sensi delle convenzioni internazionali di reciprocità e del Regolamento CEE 1408/71, si prevede il concorso nelle spese di viaggio in conformità alle disposizioni del D. M. 3/11/1989.

3. Per i trasferimenti per cure, autorizzati ai sensi delle citate convenzioni internazionali, del Regolamento CEE 1408/71 e del D. M. 3/11/89, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale eroga contributi per il periodo di soggiorno, nella misura e secondo le modalità stabilite ai commi secondo e terzo dell'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi gravano sullo stanziamento previsto dal cap. 12088/00 del bilancio regionale.

5. Sino all'emanazione dell'apposita legge regionale, dal 1° marzo 1990, si applicano le norme contenute nel Decreto Ministro della Sanità 3 novembre 1989 e successive modifiche.

6. Le previsioni del primo comma dell'articolo 9 del citato D.M. si attuano con Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale su conforme deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Barranu - Sanna - Dadea

Art. 27

I commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo sono sostituiti dai seguenti:

"2. A partire dal 1° marzo 1990, alle spese connesse con l'erogazione degli interventi previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, non finanziabili dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 11 del decreto Ministeriale 3 novembre 1989, si fa fronte con mezzi propri della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

3. I fini dell'applicazione del comma precedente le domande di rimborso regolarmente presentate relative a prestazioni sanitarie fruite nel periodo compreso tra il 1° marzo 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono definite ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, anche in assenza di preventiva autorizzazione purché sussistano i requisiti per il rilascio della stessa.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sullo stanziamento previsto dal capitolo 12088 del bilancio regionale". (48)

Emendamento sostitutivo parziale Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 27

I commi 2, 3, 4, 5, 6 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1989, a partire dalla data di cui al primo comma dell'articolo 11 del medesimo decreto, le spese relative all'erogazione degli interventi previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, fanno carico ai bilanci delle Unità Sanitarie Locali, che vi provvedono con i mezzi derivanti dal fondo

sanitario nazionale, nei limiti fissati dal citato decreto ministeriale. Le spese relative all'erogazione dei predetti interventi, non finanziabili dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale, fanno carico al bilancio della Regione, che vi provvede con mezzi propri, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Gli oneri derivanti alla Regione dall'attuazione dei commi precedenti gravano sullo stanziamento previsto dal capitolo 12088 del bilancio regionale.

Le domande tendenti ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, regolarmente presentate e non ancora definite, relative a prestazioni sanitarie fruite nel periodo compreso tra il 1° marzo 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono definite ai sensi della medesima legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, anche in assenza di preventiva autorizzazione purché sussistano i requisiti per il rilascio della stessa. I relativi oneri sono a totale carico della Regione e gravano sul capitolo di cui al comma precedente". (92)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 48 ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea.

DADEA (P.D.S.). Solo per dire che noi ritiriamo l'emendamento numero 48, in quanto ci sono state delle successive formulazioni praticamente unitarie; pensiamo che l'emendamento numero 92 possa essere accolto e quindi ritiriamo l'emendamento 48.

Mi si consenta un'unica considerazione: penso che anche in questa occasione la Commissione prima e il Consiglio poi abbiano supplito ad una carenza dell'Assessore alla sanità, il quale ha voluto fortemente l'articolo 27, fortemente punitivo per gli interessi della parte più debole della società sarda, cioè dei malati che hanno necessità di recarsi in continente o all'estero. Quell'articolo, soprattutto, non teneva conto di un fatto fondamentale, cioè che la quinta Commissione del Consiglio regionale, nel frattempo, aveva approvato un progetto di legge che prevede tutta una serie di facilitazioni, allo scopo di supplire agli

interventi del Ministero della sanità, che attraverso i propri decreti cerca di calpestare le competenze e le prerogative della nostra Regione in materia di assistenza sanitaria.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 48, quindi, si intende ritirato. Per illustrare l'emendamento numero 92 ha facoltà di parlare l'onorevole Merella.

MERELLA (Gruppo Laico-Federalista). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Brevemente, signor Presidente, per dire che pur non essendo per ragioni regolamentari firmatario dell'emendamento numero 92, ho partecipato assieme ai firmatari alla sua formulazione e devo dire subito che questo emendamento registra una convergenza unitaria, anzitutto con la Giunta regionale e con l'Assessore alla sanità. E' stato perfezionato, questo emendamento, attraverso una serie di formulazioni successive di cui sono testimonianza i precedenti emendamenti, presentati e via via ritirati e sostituiti da altri, a partire appunto da quello inizialmente presentato dalla Giunta in Commissione. A monte di questa situazione e della difficoltà di trovare la soluzione tecnica adeguata, sta anche un atteggiamento contraddittorio, fortemente contraddittorio di organi autorevoli, quali sono indubbiamente l'Avvocatura dello Stato e la Corte dei conti.

Questi organi, sul significato e sul valore del decreto ministeriale citato, hanno espresso giudizi diametralmente opposti e francamente, colleghi consiglieri, io non nascondo di registrare questo fatto come un fatto sostanzialmente scandaloso. Non è possibile che un organo autorevole e qualificato come l'Avvocatura dello Stato, sostenga esplicitamente e formalmente che a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale la legge regionale numero 14 non è più vigente, dichiarando che secondo taluni si può sostenere appunto la sua sostanziale abrogazione, secondo altri il suo congelamento e comunque la sua non efficacia. Una tesi francamente azzar-

data, che lascia allibiti per l'autorevolezza della sede da cui proviene e che non può però, proprio per questa autorevolezza, non creare sconcerto anzitutto negli uffici dell'amministrazione.

Allora io capisco la difficoltà in cui si sono imbattuti prima la Giunta e poi i Gruppi consiliari in Aula, prima di arrivare alla formulazione finale, che appunto è registrata nell'emendamento numero 92. Una tesi dicevo, quella dell'Avvocatura dello Stato, che si contrappone in maniera nettissima a quella della Corte dei conti che dice esattamente il contrario. La Corte sostiene che il decreto ministeriale è stato emanato, ma che esso non ha la forza giuridica per modificare la legge regionale, perché - e questo ragionamento sembra francamente condivisibile - se anche, come dice l'Avvocatura dello Stato, ci fosse stata, con la 833, una riserva di legge nella materia relativa alla disciplina dei ricoveri all'estero, è evidente che questa competenza statale non avrebbe potuto essere esercitata con un normale decreto ministeriale, bensì con una legge dello Stato, il che non è avvenuto. Questa, in conclusione, colleghi consiglieri, è la situazione aggrovigliata e francamente sorprendente in cui ci si è dovuti muovere per trovare il bandolo della matassa e per ipotizzare una soluzione che speriamo risolva positivamente il problema.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 92 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 92. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 56, viene ripresa alle ore 12.05.)

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MEREU SALVATORANGELO**

**Commemorazione degli ex consiglieri regionali
Giuseppe Puligheddu e Nicolino Sassu**

PRESIDENTE. Onorevoli Consiglieri, è con immensa mestizia che devo annunciare due grandi lutti per l'Assemblea e per l'Autonomia: due giorni fa si è spento l'avvocato Giuseppe Puligheddu, consigliere regionale dalla prima alla quinta legislatura, Assessore dell'agricoltura per alcuni anni in due diverse Giunte; ieri è scomparso l'onorevole Nicolino Sassu, anch'egli consigliere regionale per cinque legislature.

Peppino Puligheddu aveva 77 anni e da alcuni anni era sofferente, ma a me che non l'ho conosciuto quando era al Consiglio piace ricordarlo ora al Convegno che il Consiglio regionale ha organizzato a Nuoro per presentare gli atti della Commissione speciale sui nuovi fenomeni di criminalità. In quell'occasione è intervenuto ed è intervenuto con forza, soprattutto forza interiore, ed ha parlato con passione e veemenza dei problemi della sua terra. Non del suo caso personale, non del fatto che lui stesso era stato rapito e per circa un mese era rimasto nelle mani dei sequestratori; ma per denunciare carenze, per avanzare proposte, per continuare insomma quella battaglia politica che aveva cominciato giovanissimo.

Con la stessa passione, con la stessa volontà d'azione. Egli era nato a Nuoro da famiglia originaria di Oliena e si era laureato in leggi come il padre, l'avvocato Sebastiano, noto civilista e lo zio materno, onorevole Pietro Mastino, penalista di vaglia. Era destinato alla carriera legale e frequentò lo studio paterno dove un altro giovane, pure lui di Oliena, Titino Melis, faceva pratica legale dopo la liberazione dal carcere fascista, assolto dal complotto che lo aveva visto coimputato con Ugo La Malfa, Lelio Basso, Aldo Garosci. In quell'ambiente e in quella temperie

politica e morale trascorse dunque la sua gioventù Peppino Puligheddu, che non volle mai iscriversi al partito fascista, né volle fare l'avvocato: si interessò di assicurazioni.

Alla ripresa della democrazia fu naturale per lui la partecipazione alle prime lotte democratiche nelle fila del Partito Sardo d'azione, del quale divenne uno dei giovani esponenti più prestigiosi. Alle prime elezioni regionali fu candidato ed eletto e fu rieletto per quattro delle legislature successive. Nella quinta legislatura fu Assessore dell'agricoltura nell'ultima Giunta Corrias e nella Giunta Dettori. In questo periodo maturò anche la vicenda che portò una parte dei sardisti ad abbandonare il partito e a dar vita prima al movimento autonomistico sardo e poi alla confluenza nel Partito repubblicano. Puligheddu fu tra questi, ma volle chiudere la sua esperienza al Consiglio regionale, pur continuando a dare il suo grande contributo di esperienza e di idee, coerente con il suo passato e sempre nell'interesse superiore della Sardegna.

A ripercorrere attraverso gli atti consiliari la sua attività politica, di legislatore e di Assessore, si constaterà la sua costante attenzione ai problemi più importanti della Sardegna e, soprattutto, ai problemi dell'agricoltura. Erano, quelli, anni di grandi speranze e di grandi progetti; anni in cui l'eradicazione della secolare malaria aveva fatto sperare che si potessero veramente realizzare i progetti, altrettanto secolari, di "rifiorimento della Sardegna". Sono innumerevoli le sue proposte in materia di cantine sociali, di cooperative di pastori, di incremento delle colture foraggere, di riordino agrario e fondiario, di provvidenze creditizie. Ma anche di apertura di nuove prospettive per la base produttiva sarda, anche industriale. Per molti anni restò presidente sia della Cantina sociale di Oliena sia della Cooperativa pastori. Uomo dinamico e fattivo, aveva creato molti degli strumenti legislativi sui quali ancora oggi si basano gli interventi regionali in varie materie. Negli ultimi tempi, coi più intimi, amava rievocare quelle antiche battaglie e - dimentico dei contrasti personali - soleva dire "quelle battaglie hanno dato senso alla mia vita". E lo ha ripetuto di recente alla commemorazione dell'avvocato Luigi Oggiano.

E' come se egli stesso avesse scritto il suo epitaffio.

A questo grave lutto se ne è aggiunto ieri un altro, quello della scomparsa dell'onorevole Nicolino Sassu.

Uomo semplice, spontaneo ma dotato di intelligenza politica e di capacità organizzativa, Nicolino Sassu non si era lasciato intimorire dal "Palazzo", lui, che veniva da una famiglia di contadini e pastori, anzi vi si era adeguato immediatamente riuscendo ad operare in modo fattivo a favore del mondo agro-pastorale isolano.

Tutti gli "anziani" di questa Assemblea ricorderanno certamente l'arguzia delle sue battute, gli interventi fuori schema e al salacità delle risposte quando veniva criticato per la costanza quasi ossessiva con cui portava avanti le sue iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura. "Scarpe grosse, cervello fine" dicevano alcuni dei suoi colleghi, e non già di una critica si trattava, ma di una bonaria affettuosa constatazione verso un uomo che dell'impegno politico, leale e senza sottintesi o interessi personali aveva fatto lo scopo della sua vita.

Nato a Cossoine, aveva 84 anni ed è stato Consigliere regionale per cinque legislature (dalla Seconda alla Sesta) per il Gruppo della Democrazia Cristiana. A lungo ha presieduto la Coldiretti di Sassari ed è stato, fino al 1985, presidente del Consorzio per la Frutticoltura di Sassari.

La sua prima elezione al Consiglio regionale è avvenuta nella seconda legislatura. Durante questa prima esperienza, ha fatto parte delle commissioni consiliari Agricoltura e Lavori Pubblici.

E' stato fra i proponenti di numerosi progetti di legge, fra cui quello relativo all'istituzione del Centro Regionale Agrario Sperimentale.

Riconfermato nella Terza legislatura, l'onorevole Sassu è stato membro della Commissione Agricoltura e della Commissione speciale per il settore sugheriero. Recano la sua firma, fra le altre, le proposte di legge per l'erogazione di provvidenze alla piccola e media industria sugheriera; svolse anche un'intensa attività ispettiva, con la presentazione di numerose interrogazioni, interpellanze e mozioni relative al settore agro-zoo-tecnico.

Nel corso della quarta legislatura, oltre a far parte della Commissione agricoltura è stato anche componente delle commissioni speciali per il Piano di Rinascita e per le nuove Circoscrizioni comunali.

Riconfermato, per la quarta volta, nella Quinta legislatura, recano anche la sua firma le proposte di legge per l'istituzione della Cattedra di anesthesiologia e rianimazione dell'Università di Cagliari, ed il provvedimento relativo alla lotta obbligatoria alle malattie infettive del bestiame d'allevamento.

Nel corso della Sesta legislatura è stato Presidente della Commissione agricoltura e componente della Commissione speciale per l'ecologia, nonché Presidente della Giunta per le elezioni. Copresentatore anche in questa legislatura di numerosi provvedimenti legislativi, si ricordano fra gli altri quello per l'Istituzione dell'albo professionale per gli imprenditori agricoli e quello relativo all'ammodernamento e sviluppo dell'impresa coltivatrice diretta.

Alle famiglie, ai Gruppi del PRI e del Psd'Az e al Gruppo DC, giunga il cordoglio partecipe di tutta l'Assemblea del Popolo sardo e mio personale.

Sospendo la seduta per cinque minuti in segno di lutto.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 14, viene ripresa alle ore 12 e 24.)

Continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 1991)" (131)

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame degli articoli della legge finanziaria. E' all'esame del Consiglio l'articolo 28, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti: 49, sostitutivo parziale; 50, aggiuntivo; 51, aggiuntivo; 52, aggiuntivo; 53, che è stato ritirato; 93, aggiuntivo.

Si dia lettura dell'articolo 28 e degli emendamenti.

TARQUINI, Segretario:

Art. 28

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
25 gennaio 1988, n. 4 - Assistenza sociale

1. Il 1° comma dell'articolo 11, della legge regionale 25/1/1988, n. 4, è così modificato:

“All'interno di ciascuno degli enti territoriali delimitati ai sensi del precedente articolo 10, le funzioni socio-assistenziali sono esercitate dai Comuni singoli, dalle Associazioni di Comuni finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e dalle Unità Sanitarie Locali, nelle ipotesi e con i limiti indicati al successivo articolo 14, e dalle Amministrazioni Provinciali, ove queste non si avvalgano di quanto disposto nel successivo articolo 17”.

2. Il 3° comma dell'articolo 19, della legge regionale 25/1/1988, n. 4, è così modificato:

“I comuni e le Associazioni di comuni finalizzate all'attuazione degli interventi della presente legge formulano i programmi annuali d'intervento sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale socio-assistenziale”.

3. Il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è così modificato:

“Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni e le Associazioni di Comuni finalizzate alla attuazione degli interventi della presente legge predispongono programmi annuali di intervento in conformità agli indirizzi ed alle direttive del Piano regionale socio-assistenziale”.

4. Il comma 11, articolo 24, della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è sostituito dai seguenti commi:

“11. Le norme regolamentari che disciplinano la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera h) e alla lettera i) del precedente 5° comma entrano in vigore dal 1.1.1992.

11 bis. Fino a tale data la nomina dei rappresentanti è effettuata dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale con distinto decreto per ciascuna delle due categorie sulla base delle domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge da Istituzioni, Enti ed Organismi privati, di iscrizione nel Registro regionale di cui all'articolo 42 e da Associazioni di

Volontariato per l'inserimento nell'Albo di cui al successivo articolo 44, tenuto conto della maggior rappresentatività su scala regionale”.

5. Le convenzioni con operatori sociali di cui all'articolo 55, primo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono essere stipulate dai comuni anche per periodi inferiori ad un anno; per l'anno 1991 non si applica il terzo comma dell'articolo 55 della stessa legge.

6. E' prorogata al 31 dicembre 1991 la facoltà di cui all'articolo 90 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 concernente l'impiego da parte dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e sicurezza sociale delle quote di stanziamenti pregressi per interventi socio-assistenziali ad esaurimento.

Emendamento sostitutivo parziale Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 28

Nel primo comma la frase “enti territoriali” è sostituita con “ambiti territoriali”.

Nel quarto comma la frase “Il comma 11, articolo 24, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4”, è sostituito dai seguenti commi: “è sostituita dalla seguente:

“All'articolo 24 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 come modificato dalla legge regionale 25 luglio 1990, n. 32 il comma 11 è così sostituito:”. (49)

Emendamento aggiuntivo Manca - Dadea - Casu - Sanna - Barranu - Satta G.

Art. 28

Al comma 1, dopo “sono esercitate dai Comuni singoli” aggiungere: “dai Consorzi volontari e”

Ai commi 2 e 3, dopo “i Comuni” aggiungere: “i consorzi volontari e”. (50)

Emendamento aggiuntivo Manca - Dadea - Casu - Sanna - Barranu

Art. 28

Alla fine del comma 3 è aggiunto: “Il

Programma che i Comuni singoli, i Consorzi volontari e le Associazioni di Comuni debbono annualmente presentare entro il termine del 31 gennaio, con riferimento al Piano Regionale socio-assistenziale, deve essere articolato in due parti:

a) la prima, finanziata con l'assegnazione prevista per gli EE.LL. sulla base dei parametri specificati nel Piano regionale di riferimento, è di esclusiva competenza degli stessi EE.LL. col solo vincolo del rispetto delle norme specifiche e della trasmissione al competente Assessorato regionale dell'Igiene, sanità e assistenza sociale ed è attivabile immediatamente dopo la regolare esecutività della delibera di adozione;

b) la seconda, riferita al mantenimento e sviluppo dei servizi in atto nonché all'istituzione di nuovi servizi anche indicati nelle linee dei progetti obiettivo è sottoposta al vincolo di valutazione del competente Assessorato". (51)

Emendamento aggiuntivo Manca - Dadea - Casu - Sanna - Barranu - Satta G.

Art. 28

Al comma 5, dopo "possono essere stipulate dai comuni" aggiungere:

"anche con società cooperative, dotate delle necessarie figure professionali anche per periodi inferiori ad un anno, sulla base dell'apposito contributo regionale finalizzato, che viene aumentato del 7% ed è da considerare non integrabile con fondi comunali nella sua specifica utilizzazione;". (52)

Emendamento aggiuntivo Manca - Dadea - Casu - Sanna - Barranu

Art. 28

Dopo il comma 6 è aggiunto il comma 7 così formulato:

"I commi secondo e settimo dell'articolo 42 L.R. n. 4/88 non incidono sulle convenzioni stipulate o da stipulare, limitatamente e sino al 31/12/91, per lo svolgimento dei servizi socio-assistenziali, tra gli EE.LL. e le società e le coo-

perative, nonché per quelle società che hanno in corso l'iter di trasformazione in Cooperative e che comunque risultavano titolari di convenzioni al 31/12/90". (91)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Soro - Merella

Art. 28

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

8. Per l'anno 1991, in deroga a quanto disposto dall'articolo 42 comma 2 della L.R. 25 gennaio 1988 n. 4, le convenzioni possono essere stipulate anche con le fondazioni, le associazioni e le cooperative per le quali non sia ancora perfezionato il procedimento di iscrizione all'Albo regionale, purché in possesso di attestazione da parte dell'assessorato competente sul positivo compimento del procedimento istruttorio.

9. Al fine di assicurare la continuità dei servizi, per l'anno 1991 possono essere prorogate le convenzioni in corso di esecuzione con società che dimostrino di aver avviato il procedimento di trasformazione in società cooperative e comunque già titolari di convenzione al 31 dicembre 1990.

Per lo stesso anno 1991 si deroga all'autorizzazione al funzionamento per le strutture residenziali e semi-residenziali, prevista dall'art. 41 della sopracitata legge regionale.

Le associazioni di volontariato che abbiano richiesto l'inserimento nell'albo regionale del volontariato organizzato, previsto dal 2° comma della L.R. 25.1.1988 n. 4 possono per l'anno 1991 stipulare rapporti di collaborazione con gli EE.LL., anche se non hanno ottenuto l'inserimento nel predetto albo. (93)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 49 ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 50 ha facoltà di parlare l'onorevole Manca.

MANCA (P.D.S.). Per illustrare brevemente, signor Presidente, gli emendamenti numero 50, 51, 52, che attengono sostanzialmente all'ipotesi di presentazione del programma comunale in base al piano socio-assistenziale per il triennio '91-'93.

L'emendamento numero 50 è una proposta tecnica al primo comma, che intende riconoscere anche ai consorzi volontari di comuni le possibilità di presentare il programma annuale previsto dal piano. Nel primo comma, infatti vi è una omissione, in quanto la possibilità di presentazione dei programmi è attribuita ai comuni singoli ed alle associazioni di comuni, ma non ad altre organismi associativi. Dal punto di vista amministrativo si rende invece necessario attribuire questa capacità propositiva anche ai consorzi volontari.

Per quello che riguarda l'emendamento numero 51 il problema fondamentale è quello di consentire ai Comuni di attivare da subito alcuni interventi previsti nei programmi comunali. La procedura attuale consente di presentare un'unica proposta di programma per ciascun comune, e per l'attivazione di detto programma è necessario rispettare i tempi tecnici di esame da parte dell'Assessorato regionale della sanità. In questo modo, praticamente, rimangono ibernati per circa sei mesi, tenuto conto dei tempi tecnici necessari, anche le somme che sarebbero attribuibili da subito sulla base del piano regionale di riferimento. La proposta quindi tende a realizzare, dal punto di vista della capacità comunale, una elaborazione dei programmi in qualche modo suddivisa, operativamente, in due parti: la prima riferita alla dotazione finanziaria prevista in legge e costruita attraverso l'indicazione di parametri che riguardano la fascia demografica (cioè il livello demografico dei singoli enti), la seconda rappresentata dalla quota fissa attribuita attraverso il piano triennale. Noi sosteniamo la tesi che questa partita finanziaria possa essere attivata da subito e che, per realizzare l'intervento, i comuni non abbiano bisogno del parere successivo dell'Assessorato competente, mentre ci pare ovvio conservare allo stesso Assessorato la potestà di esame, di giudizio e quindi anche di finanziamento per quanto attiene invece alle pro-

poste che sono riferite ai progetti obiettivi, alla spesa storica degli interventi in atto e alla proposta di attivazione di nuovi servizi.

Per quel che riguarda invece la proposta relativa all'emendamento numero 52, essa intende rispondere in qualche modo a una obiezione che gli ispettorati del lavoro stanno avanzando a diversi comuni in merito allo schema di convenzione approvato in base all'articolo 55, che disciplina la competenza all'intervento degli operatori sociali. Su questo schema di convenzione gli ispettorati del lavoro rilevano una illegittimità, sostenendo la tesi che si tratta in pratica di un rapporto di lavoro dipendente mascherato. Per ovviare a questo, il suggerimento dato dagli stessi ispettorati è quello di passare da convenzioni singole a convenzioni con società cooperative e in questo senso l'emendamento si muove. Oltre a questo si inserisce anche un aumento del 7 per cento delle cifre precedentemente decise dal Consiglio regionale per i contributi ai comuni finalizzati all'attivazione di questi stessi servizi; si afferma inoltre il principio che questo contributo non è integrabile con fondi comunali. Questo elemento si rende necessario perché purtroppo, in carenza di figure professionali, i diversi comuni stanno dando luogo ad una reciproca e sleale concorrenza, contendendosi reciprocamente gli operatori e le loro prestazioni. In pratica si sta giocando al rialzo nel pagamento delle convenzioni, attraverso l'utilizzazione del finanziamento regionale che viene integrato con una dotazione comunale aggiuntiva. Poiché riteniamo che questa procedura danneggi sostanzialmente la prestazione di servizio nei diversi enti locali che già si sono dotati di queste figure, noi riteniamo necessaria e indispensabile l'approvazione di questa norma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S. d'Az.). Signor Presidente, io vorrei richiamare l'attenzione della Giunta e in particolare dell'onorevole Assessore alla sanità su un problema al quale la Giunta regionale già in passato ha avuto modo di dedicare la sua attenzione ed il suo impegno, stanziando - se non

ricordo male – oltre un miliardo per la realizzazione, nella città di Nuoro e a favore di un'utenza potenziale nel circondario della città di Nuoro, di una casa di riposo per anziani. Si tratta di quella particolare categoria di anziani che normalmente non sono accolti nei tradizionali ospizi, perché non ne hanno il diritto, perché sono titolari di un certo reddito, perché hanno delle pensioni, perché sono ex funzionari di Stato o insegnaanti: persone che però non vivono più in famiglia e che allora sono costrette ad andare in un pensionato. Ma se il pensionato non c'è? Allora bisogna andare a Voghera, o pare che ne esista uno ad Alghero, che ne esista uno a Cagliari, il che significa interrompere i rapporti affettivi, i rapporti col proprio ambiente, i rapporti umani, per cui queste persone, arrivate ad una certa età, sfioriscono, si inaridiscono, si spengono di malinconia e di solitudine, muoiono anzitempo, distrutti proprio dalla compressione traumatica della loro sfera affettiva e spirituale. Ecco perché queste case devono essere dislocate nel territorio, affinché le persone di una certa età non vengano allontanate così di imperio e di necessità dal loro ambiente e possano continuare a viverlo, il loro ambiente, le loro amicizie, le loro conoscenze. Per questo io chiederei – avrei potuto formulare un emendamento aggiuntivo, ma preferisco affidarmi all'iniziativa dell'Assessore – che tra i fondi di cui egli dispone per realizzare la propria politica assistenziale ne destini una parte per realizzare tale struttura a Nuoro, uno dei pochi centri importanti della nostra Isola in cui una istituzione così importante non c'è. Se vi fosse una disponibilità dell'Assessore, potremmo anche concludere la discussione generale con un ordine del giorno che solleciti la Giunta in questo senso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.D.S.). Signor Presidente, giusto per illustrare l'emendamento numero 91 e per dire che nel travagliato *iter* di attuazione della legge numero 4 si riscontrano purtroppo notevoli ritardi e anche intoppi assolutamente inaccettabili. Come tutti sanno si è venuta a creare

dal primo gennaio 1991 una situazione per cui la gran parte dei servizi sociali affidati alle cooperative oppure alle società appositamente costituite si trovano praticamente in una situazione di illegalità, in quanto non hanno ancora ottenuto l'iscrizione all'apposito albo previsto dalla legge numero 4. Questo non per loro responsabilità, ma purtroppo perché l'*iter* di iscrizione è molto lungo e viene ulteriormente e incomprensibilmente ritardato dalla mancata registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente della Giunta regionale. Gran parte di questi servizi sociali, che sono gestiti dai comuni attraverso appunto quelle cooperative e quelle società, si trovano di fronte all'impossibilità di continuare a funzionare. Si rende necessario, dunque, per le cooperative e per le società che già gestivano, al 31 dicembre 1990, questi servizi, nonché per quelle società che hanno iniziato l'*iter* di trasformazione in cooperative, prorogare le relative convenzioni anche in assenza dell'iscrizione all'apposito albo. Naturalmente tutto questo deve essere limitato a quelle cooperative e società che già gestivano i servizi al 31 dicembre 1990 e, soprattutto, a quelle società e quelle cooperative che hanno perlomeno completato tutta l'istruttoria demandata dalla legge prima ai Comuni e poi all'Assessorato della sanità, cioè quell'istruttoria che si conclude con l'emanazione del decreto del Presidente della Giunta.

All'articolo 28 è stato anche proposto un emendamento da parte della maggioranza: l'emendamento numero 93. Noi siamo consenzienti per quanto riguarda la deroga all'autorizzazione per il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali, e anche per quel che concerne le associazioni di volontariato, che d'altronde sono oggetto di un ulteriore emendamento da parte del nostro Gruppo. La cosa su cui noi non siamo d'accordo riguarda quella parte dell'emendamento numero 93 che prevede l'attestazione, da parte dell'assessorato competente, del positivo compimento di tutto il procedimento istruttorio. Ecco, su questo bisognerebbe specificare a quale parte dell'*iter* istruttorio ci si riferisce, perché altrimenti questo potrebbe essere limitativo nei confronti di molte cooperative e di

molte società, che si trovano invece nella condizione di poter usufruire della convenzione per tutto il 1991. Se ci venissero fornite delle spiegazioni e delle delucidazioni adeguate noi potremmo far nostra anche quella parte dell'emendamento numero 93 che non è contenuta nell'emendamento numero 91.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Dadea, perché anch'io possa seguire; lei parla della prima parte dell'emendamento numero 93, presentato dalla Giunta o della seconda parte? Perché sostanzialmente mi pare che affrontino lo stesso problema del 91.

DADEA (P.D.S.). Ci sono alcune parti differenziate: se ci venissero fornite delle delucidazioni convincenti, potremmo far nostre anche quelle.

PRESIDENTE. Certo. Ha domandato di parlare l'onorevole Maria Giovanna Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Presidente, intervengo brevemente, più che per illustrare l'emendamento numero 93, per chiedere che in sede di coordinamento tecnico sia apportata qualche rettifica allo stesso, così come adesso preciserò. Il problema, come si diceva, attiene alla prosecuzione e alla funzionalità dei servizi socio-assistenziali. L'articolo 82 della legge numero 4 dell'88, prevede che i soggetti privati che intendono stabilire rapporti di collaborazione con i comuni e con le UU.SS.LL. debbano avere ottenuto la preventiva iscrizione all'albo regionale. Molti di questi soggetti, società, associazioni, fondazioni, hanno compiuto l'iter di trasformazione in cooperative ci sono 120 richieste, ci risulta, di iscrizione all'albo presso la Presidenza della Giunta regionale, che ovviamente in questa fase sollecitiamo ad attivarsi in tal senso. Nel contempo tutte le convenzioni che i comuni sono andati a stipulare, o che hanno pensato di stipulare anche con le cooperative che si sono nel frattempo costituite, o con le società che precedentemente erano titolari di convenzioni, vengono respinte dai CO.CI.CO. perché la leg-

ge numero 4, a questo punto, è prescrittiva. Allora il problema è di consentire una proroga per il 1991. Forse non è questa la cosa migliore, perché abbiamo chiesto che anche piccole società, in piccoli comuni, si trasformassero in cooperative: i soci hanno fatto grandi sforzi, sono sorte anche delle cooperative intercomunali, che comprendono anche più di un comprensorio o più di una comunità montana, e nonostante ciò l'iter non è compiuto e oggi versano in grandi difficoltà. Alcune di queste stanno lavorando a proprio rischio, per cui l'emendamento presentato, cioè l'emendamento numero 93, può essere parzialmente corretto, per quanto riguarda il primo punto, dicendo che per l'anno 1991, in deroga a quanto disposto dall'articolo 42, le convenzioni possono essere stipulate anche con le fondazioni, le associazioni e le cooperative per le quali non si è ancora perfezionato il procedimento di iscrizione all'albo regionale, purché — questa è la correzione — esse dimostrino l'avvenuta presentazione della domanda e siano in possesso dei requisiti di legge attestati in via provvisoria dal Sindaco o dal competente Assessorato. Noi chiediamo che si dia la certezza del diritto a chi si attiva, a chi risponde, naturalmente in termini corretti, a quelli che sono i dettami della legge. Per il resto il problema della deroga riguarda, come ricordava il collega Dadea, anche l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e residenziali o semi-residenziali previste dall'articolo 41. E infine, ed è solo un errore, una svista, per quanto riguarda le associazioni di volontariato, non è citato il secondo comma dell'articolo 44 della legge sempre del 25 gennaio '88 numero 4. Speriamo che venga accolto questo emendamento, oltre naturalmente a queste correzioni di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che il problema sollevato dall'onorevole Dadea, dall'onorevole Mulas e dall'onorevole Melis, al quale mi pare l'Assemblea abbia prestato poca attenzione, è di fondamentale importanza per la vita e per la continuazione dell'esistenza nelle case dell'anziano.

Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.D.S.). Presidente, io accolgo con piacere la sua sottolineatura perché spesso...

PRESIDENTE. Non so se rientri nelle mie competenze, ma mi sono permesso ugualmente di esprimere questa opinione.

DADEA (P.D.S.). Penso che si stia quanto mai puntuale, signor Presidente, questa sua precisazione, perché spesso, su queste tematiche, si constata una sottovalutazione e una superficialità che esse assolutamente non meritano.

Vorrei chiedere che la collega Mulas specifichi quella modifica che ha prospettato.

PRESIDENTE. Mi perdoni, onorevole Dadea: io proporrei che lei e l'onorevole Mulas formulate una proposta scritta; se il parere della Giunta è favorevole, credo che sia opportuno unificare i due emendamenti, il 91 e il 93, per farne uno unico leggibile e comprensibile; altrimenti è difficile comprendere il contenuto di tutte le modifiche che vengono proposte. Meglio formularle per iscritto.

DADEA (P.D.S.). Sono d'accordo con la sua proposta, Presidente.

BAGHINO (D.C.). Forse con l'integrazione di qualche rappresentante degli altri Gruppi politici.

PRESIDENTE. Ma c'è un emendamento presentato dalla Giunta.

BAGHINO (D.C.). Sì, ma non vorrei che fossero soltanto alcuni, signor Presidente. Lei ha detto Mulas insieme a Dadea. Forse qualche altro anche.

PRESIDENTE. Chiedo scusa: l'emendamento è stato presentato da tre Presidenti di Gruppo, gli onorevoli Soro, Mannoni e Merella. Comunque io mi rimetto a quello che decide l'Assemblea. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiedo la sospensione dell'esame dell'articolo 28 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, sospendo l'esame dell'articolo e degli emendamenti, con la preghiera di concordare un unico emendamento che raccolga il consenso più ampio.

MELIS (P.S. d'Az.). Signor Presidente io non ho formulato...

PRESIDENTE. Lei ha formulato la proposta di un ordine del giorno relativo al problema che ha sollevato nel suo intervento, onorevole Melis; l'ho ascoltata con viva attenzione.

MELIS (P.S. d'Az.). Non ho formalizzato la mia richiesta in termini di emendamento. Ho soltanto preventivamente sollecitato un orientamento della Giunta ai fini della presentazione di un ordine del giorno finale; sono vivamente interessato a sentire il parere della Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, siccome il problema è collegato a questi due emendamenti, mi riservavo, ovviamente, di sollecitare una risposta della Giunta al suo intervento.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 28 bis, al quale è stato presentato l'emendamento aggiuntivo 54.

Si dia lettura dell'articolo 28 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 28 bis

Finanziamenti a Enti operanti nella sicurezza sociale

1. E' istituito nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 ed in quelli successivi il cap. 10025 denominato: "Finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale di enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale" e con lo stanziamento di lire 1.000.000.000.

2. Per l'erogazione dei finanziamenti si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 60 della Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

3. Dalle provvidenze previste dai precedenti commi sono escluse le associazioni e gli enti titolari di convenzioni in atto con l'Amministrazione regionale e con le Unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Manca - Dadea - Casu - Sanna - Satta G. - Barranu

Art. 28 bis

Al comma 2 dopo le parole "Per l'erogazione dei finanziamenti" aggiungere le seguenti:

"fatta salva la proroga al 31 dicembre 1991 dei termini per l'iscrizione all'apposito albo o registro regionale in quanto dovuta". (54)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Sanna.

SANNA (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiediamo che si sospenda anche l'esame dell'articolo 28 bis, che è collegato all'articolo precedente e agli emendamenti che abbiamo sospeso.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni si intende approvata la proposta dell'assessore Cabras.

Si dia lettura dell'articolo 28 ter.

SECHI, *Segretario*:

Art. 28 ter

Contributi alle Associazioni del volontariato

1. I contributi di cui all'articolo 118 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, vengono concessi ad associazioni di volontariato che, gratuitamente e senza scopo di lucro, svolgono pubblico servizio o soccorso nel settore socio-sanitario e/o socio-assistenziale, a prescindere dalla loro iscrizione all'albo istituito presso la Presidenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (cap. 12011).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Manca - Dadea - Casu - Sanna - Satta G. - Barranu

Art. 28 ter

La parte finale, dopo ". settore socio-sanitario e/o socio-assistenziale," è così modificata:

"anche in assenza di iscrizione all'albo istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, i cui termini vengono prorogati nel caso specifico fino al 31 dicembre 1991". (55)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiedo la sospensione anche di questo articolo: sono tutti collegati.

PRESIDENTE. La richiesta dell'assessore Cabras è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 28 quater.

SECHI, *Segretario*:

Art. 28 quater

Spese per studi, ricerche, seminari e conferenze in materie di competenza dell'Assessorato dell'Igiene, sanità e assistenza sociale

1. All'articolo 62 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sostitutivo dell'articolo 129 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

"Nelle materie attribuite alla competenza dell'Assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, gli oneri, relativi agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, gravano sui capitoli 12060 e 12061, rispettivamente, per spese e per contributi".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 6 emendamenti.

Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Casu - Manca - Dadea - Sanna - Ladu L. - Serra - Giagu - Pes

Art. 28 quater

Dopo l'art. 28 *quater* è aggiunto il seguente 28 *quinquies*:

Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni

I punti a), b), c), d), del 1° comma dell'art. 3 della L.R. n. 27 del 25/11/1983 sono sostituiti dai seguenti:

a) sino a lire 30 milioni per nuclei familiari fino a 2 persone;

b) sino a lire 40 milioni per nuclei familiari fino a 4 persone;

c) sino a lire 50 milioni per nuclei familiari fino a 6 persone;

d) sino a lire 60 milioni per nuclei familiari oltre 6 persone.

Il comma 3 dell'art. 3 è così modificato: "La misura dell'assegno mensile è così determinato:

– lire 500.000 ai talassemici, emofilici ed emolinfopatici sprovvisti di qualsiasi reddito;

– lire 400.000 ai talassemici, emofilici ed

emolinfopatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 5.000.000;

– lire 300.000 ai talassemici, emofilici ed emolinfopatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c), d) di cui al 1° comma".

Il 1° comma dell'art. 4, al punto b), è così modificato:

"b) che non superino il reddito netto annuo, computato per i soggetti interessati coniugati o non coniugati in base ai criteri rispettivamente stabiliti dal precedente articolo, di lire 65.000.000".

Il 2° comma dell'art. 4, è così modificato:

"I rimborsi per le spese di viaggio sono determinati nella misura del cento per cento del costo del biglietto, ovvero nella misura di lire 300 a chilometro per l'uso del mezzo privato". (57)

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 28 quater

Dopo l'articolo 28 *quater* è istituito il seguente:

Art. 28 *sexies*. Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi L.R. n. 9/1988 - modifica competenze

1. Nella legge regionale 9 marzo 1988, n. 9 sono introdotte le seguenti modifiche:

– Nel terzo comma dell'articolo 13 l'espressione:

"dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione" è sostituita dalla seguente: "dell'Assessore competente in materia di assistenza sociale".

– Nel secondo comma dell'articolo 14, l'espressione:

"dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione" è sostituita dalla seguente: "dell'Assessorato competente in materia di assistenza sociale".

2. Le disponibilità sussistenti nel conto dei residui dei capitoli 02176 e 02177 alla data della entrata in vigore della presente legge, sono attribuite, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio,

da registrarsi alla Corte dei conti, rispettivamente ai capitoli 12001-10 e 12001-11 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991. (58)

Emendamento soppressivo totale Sanna - Dadea - Barranu

Art. 28 *quater*

L'art. 28 *quater* è soppresso. (85)

Emendamento sostitutivo totale Selis - Soro - Mannoni - Merella - Onnis

Art. 28 *quater*

Spese per studi, ricerche, seminari e conferenze in materia di competenze dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

L'art. 28 *quater* è sostituito dal seguente:
"1. All'art. 62 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 7, sostitutivo dell'art. 129 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 è aggiunto il seguente comma: "Gli interventi, di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma, che riguardano materie di competenza dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza sociale gravano altresì rispettivamente per le spese e per i contributi sui capitoli 12060 e 12061.". (87)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Barranu - Sanna - Lorelli

Art. 28 *quater*

Dopo l'art. 28 *quater* è aggiunto l'art. 28 *septies*:

"Al fine di garantire la continuità delle prestazioni socio-assistenziali sul territorio regionale e di favorire altresì la partecipazione degli Enti Locali ai processi della programmazione regionale socio-assistenziale, la Regione è autorizzata ad assegnare in posizione di distacco presso i Comuni, singoli od associati, e tenuto conto della richiesta dei dipendenti interessati, il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1990 n. 4". (90)

Emendamento aggiuntivo Sanna - Dadea - Barranu

Art. 28 *quater*

Dopo l'art. 28 *quater* è aggiunto il seguente.

Art. 28 *octies*

Tutte le deroghe per la istituzione di nuovi posti nelle piante organiche delle UU.SS.LL., che comportano maggiori spese, sono autorizzate dalla Giunta regionale sentite le Commissioni competenti in materia sanitaria e in materia di bilancio. (96)

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono il numero 57, 58, 85, 87, 90 e 96. Gli emendamenti possono essere illustrati.

SORO (D.C.). Gli emendamenti numero 58 e 87 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 85 ha facoltà di parlare l'onorevole Sanna.

SANNA (P.D.S.). Signor Presidente, noi abbiamo dovuto presentare un emendamento forse eccessivamente radicale, rispetto alle nostre stesse intenzioni, perché abbiamo cercato in Commissione, inutilmente, di avere dalla Giunta qualche informazione più rassicurante circa l'utilizzazione delle risorse finanziarie della Regione in questo settore comunque importante: spese per propaganda sanitaria, educazione igienica, contributi per convegni, iniziative di carattere scientifico e quant'altro. Noi non proponiamo ovviamente di sopprimere l'intervento dell'amministrazione regionale in questo settore, sotto il coordinamento e la programmazione, ovviamente, dell'Assessorato competente, che è quello della sanità. Rileviamo però che la spesa in questo settore cresce in maniera relevantissima, passando da circa 800 milioni all'anno a oltre 2 miliardi all'anno. E rileviamo anche che c'è un capitolo apposito, soprattutto per quanto ri-

guarda convegni, simposi, iniziative di carattere scientifico e culturale, che è stato a suo tempo forse opportunamente allocato preso l'Assessorato agli affari generali.

Abbiamo cercato di capire, in Commissione (questo è lo spirito dei mostri emendamenti: siamo anche disponibili a rivedere questa nostra posizione), con quali criteri l'Assessorato sta utilizzando queste risorse e soprattutto le motivazioni che hanno portato ad incrementare lo stanziamento in maniera così consistente, passando da 800 milioni all'anno a circa 2 miliardi e 100. Naturalmente, Presidente, ci rendiamo conto che questo è un settore che in qualche misura va seguito e forse anche privilegiato, perché siamo dell'avviso che investire in educazione e prevenzione sanitaria può rivelarsi più opportuno e anche più produttivo, in termini di bilancio della salute, di quanto invece non avvenga investendo nella tradizionale medicina curativa e assistenziale. Vorremmo avere in Aula, dalla Giunta, qualche risposta che non è stato possibile avere in Commissione anche per ragioni oggettive.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della igiene e sanità.

OPPI (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Volevo solo dire che l'esigenza dell'emendamento numero 58 nasce da una serie di rilievi formulati dalla Corte dei conti. Verificato cioè che non esisteva una norma sostanziale che disciplinasse la materia, si è voluto istituirla, in modo tale che i relativi provvedimenti possano essere regolarmente assunti con appositi decreti. Peraltro, nel bilancio, i capitali esistono, esistono da sempre e le risorse sono state spese, con la massima oculatezza, nel settore della prevenzione, erogando contributi per centinaia di seminari che si fanno in Sardegna o per iniziative specifiche, come la recente campagna per il fumo o come la seconda conferenza regionale sulla riforma sanitaria, che si prevede di organizzare.

I capitoli sono stati rimpinguati in fase di assestamento di bilancio e portati dalla cifra sto-

rica di un miliardo e 450 a 2 miliardi e 100. C'è stato un leggero incremento dei due capitoli: il nuovo provvedimento risponde quindi all'esigenza pratica di poter anzitutto esitare i provvedimenti relativi al 1990 e consentirci, nell'ambito ristrettissimo di risorse disponibili, di dare il patrocinio o un contributo, per lo svolgimento delle manifestazioni di alto valore scientifico a livello internazionale che si svolgono in Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.D.S.). Presidente, per dire che noi siamo disponibili anche a ritirare i nostri emendamenti, prendendo atto delle affermazioni testé rese dall'Assessore e chiedendo però che venga messa a disposizione del Gruppo Democratico della Sinistra, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, che tutela il diritto all'informazione dei consiglieri regionali, la documentazione relativa all'utilizzazione di queste risorse nell'ultimo anno.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento numero 85 è ritirato.

SANNA (P.D.S.). Sì.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento sostitutivo totale che reca il numero 87. Per illustrarlo ha facoltà di parlare l'onorevole Soro.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 87 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 82. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 57 e 58 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta esprime parere contrario, su entrambi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.D.S.). Sull'emendamento numero 57, signor Presidente, chiederemmo di poterlo illustrare, perché probabilmente anche la Giunta che adesso ha dichiarato, attraverso l'assessore Cabras, di respingere questo emendamento, dopo la nostra illustrazione...

PRESIDENTE. Si può illustrare, l'ho detto anche prima. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 57 ha facoltà di illustrarlo.

LADU LEONARDO (P.D.S.). Credo che non occorra molto tempo: vorrei però da parte dell'Assessore alla programmazione una maggiore attenzione, anche perché riteniamo di aver sollevato un argomento estremamente delicato. Si tratta di modificare gli imponderabili sulla cui base sono determinate le provvidenze a favore di alcune categorie estremamente disagiate. Tali imponderabili fiscali sono bloccati da oltre 10 anni e ciò impedisce a moltissimi bambini e malati gravi di avere provvidenze di un certo tipo soltanto perché il reddito familiare è determinato ancora oggi sulla base di parametri decisi 10 anni fa. Si tratta, sostanzialmente, di una modifica di carattere tecnico, e di una revisione ancora inadeguata, ma certo più dignitosa per gli handicappati e per i malati che vengono richiamati da questo articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Ovviamente tengo conto del richiamo all'attenzione fatto dal collega Ladu. A questo proposito vorrei richiamare anche la sua attenzione sul fatto che una norma finanziaria, per essere discussa e per essere votata, deve contenere esattamente il suo costo. L'emendamento numero 57 non è proponibile e non si sarebbe neanche potuto mettere in discussione perché non si capisce, dalla sua lettura, quant'è l'incidenza in termini finanziari che determina sul bilancio. Detto questo chiedo la sospensione della discussione sull'emendamento numero 57.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ladu Leonardo. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.D.S.). La ringrazio; il presupposto è che si tratta di modifiche di riferimento sull'imponderabile e di modifiche rispetto all'indennità dovuta: la quota è prevista in bilancio, semmai andrà aumentata rispetto alle esigenze. Però io non le chiedo oggi la modifica dell'entità prevista in bilancio: volevo soltanto, con questo, dire che l'emendamento è proponibile, correttamente proponibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Presidente, l'occasione mi sembra propizia per dire qualche cosa che volevo dire anche in merito all'articolo 28, che poi è stato sospeso, ed è questa: vorrei che l'attenzione del Consiglio si fermasse sul fatto che una serie di interventi in questo disegno di legge che stiamo discutendo riguardano l'assistenza sociale. Praticamente c'è una sostanziale riforma, con interventi di particolare importanza sulla legge numero 4 e su altre situazioni che comunque riguardano l'assistenza sociale. Questo ci pone dei problemi di ordine formale, secondo me, perché non è possibile che noi in sede di legge finanziaria apportiamo modifiche che possono anche essere date dall'urgenza di in-

terventi, ma che indubbiamente incidono in settori particolarmente importanti e per i quali esistono nel Consiglio Commissioni *ad hoc*, che si dovrebbero perlomeno pronunciare su queste cose. Non è possibile che noi, sulla spinta dell'emergenza e dell'urgenza, andiamo a legiferare in una situazione che - secondo me - non lascia adito all'opportuno approfondimento da parte della Commissione di merito competente. E' una cosa veramente grave, secondo me, che, per esempio, noi che facciamo parte della quinta Commissione, che si dovrebbe occupare di queste cose, ci troviamo di fronte a delle modifiche sostanziali della spesa sociale in Sardegna senza che si sia andati in Commissione a un confronto, a un approfondimento, a un esame delle situazioni. E' un invito ai Gruppi politici affinché ci risparmino questo tipo di iniziative, limitandosi ai casi di vera ed estrema urgenza, perché se no vengono inficiati gli stessi diritti fondamentali che ogni consigliere ha di approfondire in Commissione gli argomenti che sono di propria competenza. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.D.S.). Brevemente, Presidente, per dire che io concordo con l'osservazione fatta adesso dal collega Porcu. Esiste però un problema di estrema gravità, anche riferito ai dati che sono già disponibili oggi, rispetto all'obbligo di presentazione dei programmi comunali, che aveva come data di scadenza il 31 gennaio. Risulta che circa il 30 per cento dei comuni non abbia presentato il proprio programma: oltre cento comuni sono quindi ad oggi inadempienti. Si pone perciò il problema di attivare con la massima urgenza alcune procedure, alcuni meccanismi che semplifichino la norma che ci siamo dati. A questo tendono sostanzialmente alcuni degli emendamenti presentati: a facilitare il rapporto tra le amministrazioni comunali e l'amministrazione regionale accelerando alcune fasi, eliminando alcune difficoltà burocratiche e mettendo quindi la Commissione in grado di esaminare le proposte entro quest'anno, in fase di revisione del programma, così come previsto dalla legge, dan-

do a tutti, prima di tutto agli enti locali, la possibilità di avanzare proposte organiche. Questo però non sarà possibile se noi non rimuoviamo alcuni ostacoli oggettivi davanti ai quali oggi i comuni si trovano.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Abbiamo chiesto la sospensione della discussione dell'emendamento e dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni sospendiamo la discussione dell'articolo 28 *quater*.

Si dia lettura dell'articolo 29.

SECHI, *Segretario*:

Art. 29

Pubblica istruzione

1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1990-1991 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per l'importo complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 11026), contributi straordinari ai Comuni sedi di scuole secondarie superiori ed alle Province per il completamento e l'arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori; la programmazione della spesa è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; per dette finalità possono essere utilizzate anche le somme disponibili, quali residui di stanziamento, sullo stesso capitolo 11026.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi d'intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 760.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.

4. E' autorizzata nell'anno 1991 la spesa complessiva di lire 8.500.000.000 (cap. 11068) per la concessione di contributi straordinari di:

– lire 5.000.000.000 all'Università degli studi di Cagliari per l'acquisto, costruzione e riattamento di immobili da destinare alle attività didattiche delle facoltà giuridico-economiche;

– lire 3.500.000.000 all'Università degli studi di Sassari in ragione di lire 2.000.000.000 per il completamento della facoltà di magistero e di lire 1.500.000.000 per l'acquisizione, realizzazione e riattamento di strutture didattiche delle facoltà economico-giuridiche.

5. Nell'articolo 15 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 sul diritto allo studio, è introdotto il seguente comma 3 bis:

“La gestione in forma associata o consorziale tra i Comuni del servizio di trasporto degli alunni dà titolo alla maggiorazione del contributo, ai medesimi spettante per l'acquisto degli scuolabus e la loro gestione, nella misura del 10 per cento rispetto a quella stabilita per gli altri enti beneficiari”.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Usai Sandro

Art. 29

Il quarto comma dell'articolo 29 è così sostituito:

“E' autorizzata nell'anno 1991 la spesa complessiva di lire 23.500.000.000 (cap. 11068) per la concessione di contributi straordinari di:

– lire 20.000.000.000 all'Università degli Studi di Cagliari per l'acquisto, la costruzione ed il riattamento di immobili da destinare alle attività didattiche di base;

– lire 3.500.000.000 all'Università degli Studi di Sassari in ragione di lire 2.000.000.000 per il completamento della Facoltà di Magistero e di lire 1.500.000.000 per l'acquisizione e/o riattamento di locali da destinare alla Facoltà di Economia e Commercio”.

ENTRATA:

Cap. 12106 IRPEF + 15.000.000.000

SPESA

Cap. 11068 + 15.000.000.000. (59)

Emendamento sostitutivo parziale Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 29

Pubblica istruzione

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per l'importo di lire 1.000.000.000 per ciascun anno (cap. 11026), contributi straordinari alle Province per la costruzione o il completamento e l'arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa e/o di accoglienza per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori; detti contributi possono essere concessi alle stesse Amministrazioni e con le stesse modalità anche per l'acquisto parziale o totale di strutture da destinare alle stesse finalità; la programmazione della spesa è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; per dette finalità possono essere utilizzate anche le somme disponibili, quali residui di stanziamento, sullo stesso capitolo 11026. (60)

Emendamento aggiuntivo Selis - Soro - Mannoni - Onnis - Merella

Art. 29

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

“Art. 29 bis

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1991 all'Istituto dei ciechi di Cagliari un contributo di lire 500.000.000 per spese di gestione (cap. 11050-02).

Cap. 11050-02 -

(N. I.) - Contributo all'Istituto dei ciechi di Cagliari per spese di gestione

lire 500.000.000

Capitolo 03016 -

Fondo oneri legislativi di parte corrente (Voce n. 2) -

lire 500.000.000. (62)

Emendamento sostitutivo parziale Ladu L. - Sanna E. - Barranu

Art. 29

Il 4° comma (decimo alinea) è così modificato: “lire 3,5 miliardi all'Università degli Studi di Sassari per urgenti esigenze edilizie”. (101)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

SORO (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Usai Sandro per illustrare l'emendamento numero 59.

USAI SANDRO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo Consiglio proprio ieri ha approvato un documento nel quale sono stati individuati i nodi e le strozzature che tuttora caratterizzano il sistema economico e sociale regionale e ne impediscono l'ulteriore sviluppo. Sono state quindi coerentemente definite le macro-op-

zioni da assumere a base del piano generale di sviluppo. Per quanto riguarda in particolare il sistema sociale e culturale il piano ne ha prefisso il miglioramento attraverso adeguati progetti, finalizzati tra l'altro, leggo testualmente: “a realizzare le strutture logistiche e di supporto all'attività didattica e a concorrere al finanziamento di qualificati centri di ricerca e di specializzazione a livello universitario”. Nel definire poi l'insieme delle politiche, delle azioni e degli interventi che dovranno essere attivati per la realizzazione del modello di sviluppo perseguito e per il conseguimento degli obiettivi specifici individuati, il piano precisa che “occorre ribaltare lo schema tradizionale investimenti-produzione-occupazione-crescita sociale, e porsi prima di tutto il problema di individuare meccanismi idonei ad iniettare risorse culturali, risorse professionali, risorse umane, conoscenze e tecnologia nel processo economico”. Nel delineare le politiche specifiche relative al sistema sociale e culturale si indica, tra i diversi obiettivi, quello di migliorare la qualità del sistema scolastico e universitario. Nel dettaglio, il piano generale di sviluppo dichiara che il flusso di risorse deve essere orientato a favore di alcune strutture qualificate, per migliorarne soprattutto la dotazione tecnico-scientifica, la qualità dell'offerta formativa e che a tali fini saranno predisposti dei programmi per la dotazione di coordinate attrezzature tecniche, sistematiche e scientifiche e di adeguati strumento.

L'insegnamento in generale, ma più in particolare quello universitario, è quindi considerato dal piano generale un fattore indispensabile per lo sviluppo del sistema, sia sociale che produttivo. Se si esamina poi il programma pluriennale per gli anni 1991-1993 si nota come nel delineare gli interventi sul sistema produttivo si sia assegnato un particolare ruolo alla ricerca scientifica al fine di creare una stretta interconnessione tra la ricerca e le sue applicazioni produttive. Quando ci si sofferma nel descrivere gli interventi sul sistema sociale e culturale, nel programma pluriennale si dichiara che si intende perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema scolastico ed universitario e il suo maggiore orientamento nel mercato del lavoro e che tale obiettivo si intende perseguirlo attraverso “l'attuazio-

ne di programmi di attività culturali e formative, la dotazione di attrezzature scientifiche e tecniche nella scuola secondaria superiore e nell'Università". Viene precisato che il programma finalizzato a stabilire rapporti tra il sistema scolastico, l'Università e il sistema produttivo deve fare riferimento a esigenze e problemi del processo di sviluppo nei vari settori del mercato del lavoro.

Tutto ciò premesso è però da rilevare come dalle affermazioni di principio sul ruolo dell'Università non seguono ancora i fatti, e come in particolare nella fase attuativa della programmazione non si è tenuto conto delle precarie condizioni in cui versa il sistema universitario sardo. Le Università sarde, e senz'altro l'Università degli studi di Cagliari, non sono, per carenze strutturali, assolutamente in condizioni di dare agli studenti una adeguata formazione. Per rendersi conto di tale situazione basta considerare che l'Università di Cagliari annovera 28 mila studenti e che negli ultimi cinque anni la popolazione studentesca è aumentata del 40 per cento. Nel primo anno di corso Giurisprudenza ha 1021 matricole; Economia e commercio 1182; Ingegneria 1166; Scienze 715; Magistero 932. Inoltre le strutture didattiche sono pressoché le stesse di quasi 20 anni fa, quando gli studenti erano in certe facoltà soltanto un decimo di quelli attuali. Il numero complessivo degli studenti, l'aumento celere della popolazione studentesca e del numero delle matricole, hanno reso del tutto inadeguate le strutture didattiche. La situazione è drammatica in tutti i corsi di laurea, ma lo è in particolare in Giurisprudenza, in Economia e commercio, in Ingegneria e in Medicina. Vi è in tutte le facoltà carenza di aule per l'insegnamento di base, carenza alla quale non si riesce a supplire nemmeno prendendo in affitto sale cinematografiche o teatrini. Come è possibile allora che l'Università adempia al ruolo assegnatole dal piano regionale di sviluppo, quello cioè di iniettare risorse culturali, professionali, umane, conoscenze e tecnologie nel processo economico, se non è in condizioni di dare agli studenti un minimo di insegnamento di base? Come è ipotizzabile che le Università sarde diano un valido contributo alla ricerca e allo sviluppo se non sono fornite degli

adeguati strumenti? Si crede forse di risolvere tutti i problemi della cultura e dell'Università col parco tecnologico o col finanziamento di progetti di ricerca? Certo, la ricerca, il parco tecnologico, per cui sono stati stanziati 400 miliardi, sono importanti, ma se non si vuole che diventino appannaggio di personale esterno all'isola, deve essere creato, attraverso una massa di laureati adeguatamente preparati, il terreno fertile perché la tecnologia e la ricerca e comunque la cultura siano espressione di una scuola sarda. L'emendamento presentato costituisce quindi sia l'applicazione di principi affermati nel piano generale di sviluppo, sia la dimostrazione dell'attenzione che il governo regionale vuole rivolgere all'Università. Sono stati stanziati 100 miliardi a favore dell'istruzione secondaria: occorre offrire un contributo alle strutture didattiche universitarie, per adeguarle ad uno *standard* minimo senza il quale, se non si è fuori dall'Italia, si è sicuramente fuori dall'Europa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorelli. Ne ha facoltà. Ricordo agli onorevoli colleghi che il tempo concesso per illustrare gli emendamenti è di soli 10 minuti.

LORELLI (P.D.S.). Io ne userò qualcuno in meno. Sull'emendamento numero 101: con questo emendamento si intende proporre al Consiglio di assumere un atto che vada incontro alle giuste esigenze di autonomia dell'Università, in questo caso dell'Università di Sassari. Il Consiglio di amministrazione infatti, riunitosi il 7 marzo di quest'anno, ha formulato un ordine del giorno nel quale questo problema viene posto con determinazione all'unanimità. In esso è detto tra l'altro: "Fatto presente dal Rettore il recente incontro avuto con i consiglieri regionali, nel corso del quale sono state rappresentate le esigenze edilizie dell'Ateneo; preso atto che in sede di Commissione bilancio della Regione è stato licenziato un emendamento sulla legge finanziaria per l'esercizio 1991 che prevede l'assegnazione di finanziamenti per lo sviluppo edilizio delle facoltà di Economia e commercio e Magistero dell'Università di Sassari; considerato che ciò è in contrasto con le priorità del piano di programmazione edilizia già de-

liberato dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico; considerato altresì che ciò viola il principio dell'autonomia universitaria sancito dalla Costituzione e al momento in fase di attuazione, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 7 marzo ultimo scorso, ha deliberato di dare mandato al Rettore affinché chieda al Presidente dell'Assemblea regionale che l'Assemblea approvi l'emendamento relativo ai fondi utilizzabili nel corrente anno con la seguente formula ampia: "per urgenti esigenze edilizie dell'Università di Sassari".

Il nostro Gruppo, insieme ai consiglieri di altri Gruppi, in Commissione si è fatto portavoce delle giuste esigenze sollecitate in un primo momento dalla facoltà di Economia e commercio e successivamente anche dalla Facoltà di Giurisprudenza: ritiene peraltro che le proposte unanimi del Consiglio di amministrazione dell'Università di Sassari vadano accolte ed invitiamo del Consiglio tutto, al di là degli schieramenti di maggioranza e di opposizione, ad assumere una decisione che vada nella direzione del rispetto dell'autonomia dell'Università. Si accolga quindi la proposta di non vincolare il finanziamento dei 3 miliardi e 50 milioni, ovviamente suggerendo che nell'utilizzo di questo finanziamento si tenga conto delle esigenze prospettate nel comma 4 dell'articolo 29, ovviamente in relazione all'Università di Sassari, perché il resto ha una destinazione precisa. Quindi non c'è nessuna chiusura: mi sembra che l'esigenza prospettata possa essere accolta e che le esigenze prospettate in Commissione dai vari consiglieri possano essere tenute presenti dal Consiglio di amministrazione, che, nella sua autonomia, anche sulla base di queste indicazioni, può venire incontro a tutte le esigenze prospettate: su questo emendamento io chiedo il voto segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S. d'Az.). Signor Presidente, io credo che sul ruolo dell'Università sarda bisognerà fare un discorso molto più approfondito di quanto si possa fare in occasione del dibattito sulla legge finanziaria. Avrei voluto sentire il pare-

re della Giunta, però soprattutto avrei voluto capire meglio il senso dell'intervento del proponente dell'emendamento numero 59, cioè dell'onorevole Usai, che a fronte della previsione di un contributo, previsto nella legge finanziaria, di 5 miliardi per l'Università degli studi di Cagliari e di 3 miliardi e mezzo per quella di Sassari per sopperire con finanziamenti straordinari alla situazione drammatica creata in talune facoltà per la mancanza di attrezzature e soprattutto di locali, propone, rappresentando esclusivamente la situazione dell'Università di Cagliari, un contributo di 20 miliardi all'Università di Cagliari, lasciando fermo e immutato quello previsto per l'Università di Sassari.

Ora, qua non è il caso di fare del campanilismo, però certamente questi problemi vanno visti in un'ottica comune, vanno esaminate ed analizzate tutte le situazioni esistenti e si deve tener conto complessivamente di taluni fatti nuovi avvenuti, quali per esempio la recente istituzione, presso l'Università di Sassari, della facoltà di Economia e commercio, che non dispone di nessun locale e che non ha attrezzature, e che va sostenuta nel momento in cui deve iniziare ad operare. Attualmente la situazione è drammatica: ci sono oltre 550 iscritti al primo anno, che, come qualcuno ricordava, seguono le lezioni, quando possono farlo, in locali di fortuna (locali cinematografici che costano, aule prestate) e comunque in ambienti assolutamente insufficienti. Io ho presentato, non molto tempo fa – quindici-venti giorni fa – un'interrogazione all'Assessore della pubblica istruzione, alla quale ancora non ho ricevuto risposta ma mi auguro di averla quanto prima. L'interrogazione riguarda il trasferimento e il passaggio definitivo dei locali del cinema "Astra", divenuti di proprietà della Regione, al Comune di Sassari. Su questo argomento si discute da tempo: sembra che ci sia stato uno scambio di corrispondenza assolutamente formale e improduttivo di risultati tra il Comune di Sassari e l'Assessorato regionale della pubblica istruzione. La realtà è che mentre noi andiamo a pagare affitti considerevoli ai proprietari di taluni locali cinematografici, lasciamo che un locale pubblico, quale quello dell'"Astra", da quelle stesse persone sia tenuto in locazione per una lira.

E' una cosa assolutamente vergognosa; cioè qua troviamo locali pubblici per i quali un privato non paga niente, che vengono sottratti all'uso pubblico, senza che nessuno intervenga decisamente, mentre altri locali privati vengono al contrario ceduti al Comune e all'Università in cambio di affitti per milioni e milioni all'anno. Queste sono cose sulle quali non si può tacere, sulle quali non si può evitare di intervenire, e non si può soprattutto non dare risposte all'opinione pubblica, perché io credo che siamo a livello ormai dello scandalo, della vergogna, per non dire altro, perché poi succedono...

BAGHINO (D.C.). Deve dire chi ha fatto questi deliberati, chi li ha decisi! Bisogna dirlo, non si possono lanciare così, certe accuse. Deve dire se l'amministrazione a guida D.C. oppure altre hanno fatto questo.

MELONI (P.S.d'Az.). No, onorevole Baghino, non è questione di amministrazione D.C. o P.C.I., di sinistra o conservatrice o di destra; qua c'è una realtà che si sta trascinando da almeno dieci anni e che ha visto coinvolte, senza riuscire a risolvere il problema, le diverse amministrazioni di tutti i colori che si sono succedute al Comune di Sassari in quest'ultimo periodo, così come si sono succeduti esponenti di diversi partiti e schieramenti nella gestione degli Assessorati regionali degli enti locali e della pubblica istruzione. Tutto ciò è molto probabilmente, purtroppo, anche il frutto della disattenzione di una burocrazia che non interviene, di una pubblica amministrazione che è incapace di risolvere questi problemi; oppure c'è, evidentemente, la volontà di taluno di consentire che prosegua questo stato di cose, perché può essere che dietro tutto questo ci siano interessi che debbano essere tutelati e che a taluno interessa favorire. Questi sono i problemi grossi e urgenti che riguardano le strutture pubbliche del Comune di Sassari, che riguardano gli interventi per l'Università e che richiedono decisioni molto più immediate ed efficaci.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis, Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Solo per sottolineare come questo problema dell'Università e più in generale della ricerca tecnologica sui problemi di sviluppo abbia impegnato la Commissione e le forze politiche in un attento e costruttivo confronto, che ha dato seguito a fatti concreti come lo stanziamento di 400 miliardi negli atti di programmazione e di spesa. Credo che questa sia una risposta concreta, che vada sottolineata, e che implichi la coscienza e la consapevolezza che tutti quanti abbiamo di questo problema. Siamo anche d'accordo che non basta costruire o fare il parco tecnologico per risolvere tutti i nostri problemi: il parco deve integrarsi con l'Università e i problemi dell'Università vanno affrontati specificamente. Di queste cose però ne abbiamo discusso lungamente, trovandoci d'accordo e arrivando ad uno dei punti più qualificanti dell'intera manovra. Adesso peraltro è singolare pensare che si possa utilizzare un provvedimento di spesa temporaneo per sopperire a carenze legislative, facendo dei rilanci finanziari che non significano una volontà seria di risolvere i problemi, ma hanno più il sapore di un fatto dimostrativo e sono francamente sterili. Per altro verso l'accordo che abbiamo trovato in Commissione, nello stanziare alcune risorse straordinarie e urgenti per l'Università di Cagliari e per quella di Sassari, è stato preso successivamente alle audizioni che abbiamo avuto coi Rettori, che abbiamo valutato attentamente in sede di Commissione trovando anche delle faticose mediazioni. Quando l'istituto autonomistico interviene sui problemi dell'Università, in seguito ad alcune audizioni, non significa che sta violando l'autonomia, perché l'autonomia degli Atenei può essere fatta valere anche rifiutando i finanziamenti, se proprio uno si sente così violato.

La seconda cosa è che il problema vale per Sassari e per Cagliari. I colleghi del P.D.S., in particolare l'onorevole Barranu, sanno perfettamente che abbiamo deciso su Cagliari prendendo atto di una priorità. Le priorità sono state volute per Cagliari con finanziamento fortemente concentrato e indirizzato, mentre per Sassari è stata una decisione, come il collega Lorelli sa, non facile, in cui ognuno di noi ha fatto un grosso sforzo di mediazione che adesso è singolare possa esse-

re rimesso in questo modo in discussione, anzi, è francamente incomprensibile e per certi versi inaccettabile. Dire queste cose non significa sottovalutare l'importanza dei pronunciamenti dell'Università. Significa però lasciare quei pronunciamenti ad una discussione più serena, più ampia e più organica e non modificare gli interventi che erano finalizzati a problemi prioritari, che abbiamo valutato, concordato e deciso. Ecco, fare queste cose, volerle poi riproporre in Aula ad accordi già assunti, e riproporle, per di più, col voto segreto è quanto meno discutibile anche sul piano dei rapporti politici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, siccome io mi sono distratto e non ho seguito a fondo, non facendo parte della Commissione, l'iter degli stanziamenti di questi fondi per l'Università, domando all'Assessore della programmazione: stiamo approvando documenti di cui questo Consiglio deve essere orgoglioso? Ci stiamo riempiendo la bocca di parchi tecnologici, abbiamo chiamato un Premio Nobel in Sardegna, stiamo "investendo in cultura" - è lo *slogan* nuovo - perché è necessario, come contributo fondamentale allo sviluppo dell'economia, investire in cultura. Io veramente sono allibito da alcuni interventi. Allibito perché, assessore Cabras? Perché c'è un ordine del giorno dell'Università di Sassari approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione; ci sono richieste del collega Usai che rivendicano interventi a Sassari, a Cagliari e a Nuoro. C'è evidentemente una carenza di programmazione, nei documenti che stiamo elaborando, cioè nel piano generale di sviluppo. Io allora non ho capito bene che cosa stiamo approvando. Stiamo approvando la legge finanziaria, cioè un provvedimento basato su una politica organica e rigorosa, finalizzata anche ad investire seriamente sulla cultura? Stanno approvando, come diceva il collega Selis, Presidente della Commissione, uno degli atti più qualificanti di coordinamento degli interventi finanziari regionali? Oppure dobbiamo registrare in quest'Aula una serie di rivendicazioni clientela-

ri, per poter dire all'Università: "L'ho chiesto io".

Non è un appunto ai colleghi: so che si tratta di richieste presentate dall'Università. Io ricordo che c'è stata una polemica anche sull'incarico dato a Rubbia: c'è comunque un Premio Nobel, e di fronte ai titoli accademici noi sardi, popolo di sottocultura, ci togliamo sempre il cappello. Tuttavia occorre assicurare il più rigoroso coordinamento, tra l'investimento nei parchi tecnologici e il potenziamento delle nostre Università, altrimenti avrebbero ragione quelli che ci criticano e sostengono che stiamo solo buttando una gran massa di quattrini, cosa cui personalmente non voglio credere. Io quindi chiedo una risposta; non so se sarà il Presidente della Giunta o l'Assessore alla programmazione a darla. Il parco tecnologico, se non sbaglio, l'ha curato la Presidenza della Giunta con maggiore attenzione; ma se lo ha curato lei, Assessore, risponda lei. Personalmente ritengo che ci debba essere un collegamento tra lo sviluppo dell'Università e questi investimenti in cultura, perché altrimenti io stesso, che pure ero favorevolissimo (e quando interverrò lo dirò), come fatto storico e come momento positivo della vita di questo Consiglio regionale, all'approvazione di questi importanti documenti, di fronte alle prese di posizione espresse con certi emendamenti buttati così in quest'Aula, rischio di dovermi ricredere sulla validità e sulla serietà di questi documenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ladu. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.D.S.). Giusto per sollecitare una valutazione più attenta, da parte della Giunta e per concludere, se ci sono le condizioni, positivamente su questa questione, che non ha sicuramente implicazioni con la riforma universitari di Ruberti e neanche con l'autonomia statutaria. Non vogliamo in alcun modo disconoscere il lavoro positivo che hanno fatto i singoli consiglieri e la Commissione nella impostazione degli interventi finalizzati (nella dimensione limitata che questa legge finanziaria poteva permettere) alle Università. Io voglio dire che dopo il lavoro impostato dalla Commissione, per quello che riguarda l'Università di Sassari (non mettendo in

alcun modo in discussione le decisioni per l'Università di Cagliari) vi è stata una riconsiderazione degli orientamenti anche alla luce della proposta formulata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione. Quindi nessuna volontà di contrapporci alle decisioni assunte unanimemente in Commissione; però mi sembrerebbe inopportuno che noi non riconsiderassimo le nostre decisioni alla luce di quello che la stessa Università ci suggerisce, se si vuole affermare il principio dell'autonomia e, più concretamente, se non si vogliono ostacolare le finalità di intervento parziale nel settore edilizio prefigurate dalla decisione unanime del Consiglio di amministrazione. Questa è l'unica ragione per cui abbiamo presentato l'emendamento, che non è casuale, che ha una sua ragione e una sua motivazione particolare, riferita a questa decisione e a questo orientamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Brevissimamente, signor Presidente, in relazione alle considerazioni ora fatte dal collega Ladu, per ricordare che nei lavori della Commissione che ha predisposto questi documenti abbiamo convenuto sulla soluzione contenuta nell'articolato proposto. I rapporti tra l'Università e il Consiglio regionale sono una cosa nuova, nei termini in cui si stanno proponendo in questo periodo. E' il primo anno, probabilmente, nel quale la Regione interviene con un trasferimento così ingente di risorse, operando in relazione alle scelte necessarie per le Università. Tuttavia io credo che debba essere rivendicato, al di là di qualunque successivo ripensamento da parte di organi dell'Università, il primato del Consiglio regionale nelle sue decisioni, che non possono essere subordinate a quelle di nessuno, neanche dell'organo accademico (peraltro, in questo caso, non si tratta di quello competente in materia di edilizia). Quindi noi riproponiamo l'approvazione del testo così come esitato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore Cabras.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Io intervengo solo per precisare che, come ho ricordato in altre occasioni, il testo è della Commissione e non della Giunta. Noi abbiamo avuto, nell'ambito delle audizioni in Commissione, l'incontro con i Rettori delle due Università, i quali hanno formulato delle richieste che sono di gran lunga superiori all'impegno finanziario contenuto nell'articolo che stiamo discutendo. A questo fine io vorrei ricordare, perché nessuno lo ha citato, che nel programma triennale non sono previsti soltanto i 400 miliardi per il parco tecnologico, ma ne sono previsti ben 300 per l'istruzione secondaria e universitaria, dei quali 100 sono stati già impegnati col programma '88-'89-'90, che il Consiglio ha approvato in dicembre, e 200 miliardi sono esclusivamente destinati all'edilizia universitaria a valere sulle risorse straordinarie della legge numero 64. Quindi l'impegno assunto non è un impegno a senso unico (peraltro verso un settore innovativo, come è stato ricordato), ma è anche un impegno a rafforzare le strutture universitarie e a cercare di risolvere i problemi che qui sono stati segnalati. Questi non sono miei intenti, sono fatti, contenuti nel programma triennale che il Consiglio, spero, discuterà e approverà successivamente alla legge finanziaria.

Per quanto si riferisce all'articolo specifico, la Giunta in Commissione esprime l'esigenza che si dovesse affrontare, nell'ambito del programma del pluriennale, il complesso dei problemi legati all'edilizia universitaria, anche perché lì sono contenute le risorse in misura probabilmente non ancora adeguata, ma sicuramente in misura sufficiente a realizzare degli interventi organici. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto di dover fare due interventi straordinari, uno per l'Università di Cagliari e l'altro per l'Università di Sassari. Soltanto perché gli interventi hanno questo elemento di straordinarietà e sono circoscritti e limitati, la Giunta ha ritenuto di non opporsi alla proposta della Commissione. Pertanto la Giunta ritiene che debba essere mantenuto il testo esitato dalla Commissione e quindi esprimere un'opinione contraria agli emendamenti che tendono a modificarlo.

Metto in votazione l'emendamento numero 59, sostitutivo parziale, Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 60.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Per quanto riguarda l'emendamento numero 60 io chiederei, se possibile, senza correggerlo, un'integrazione al testo, inserendo, esattamente alla voce "Contributi straordinari", oltre alle Province, anche i comuni. Ovviamente i comuni sede di scuole di istruzione secondaria.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 60 con le modifiche proposte dall'onorevole Cabras. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 101.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 101:

presenti	73
votanti	72
astenuti	1
maggioranza	37
favorevoli	27
contrari	45

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carta - Carusillo - Casu - Casula - Cattedortes - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas F. - Mulas M. G. - Muledda - Murgia - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Salis - Sanna - Satta A. - Scano - Sechi - Selis - Serra A. - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: Il Presidente Mereu Salvatorangelo.)

Metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 62. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17. Ricordo che in un primo tempo era stato deciso alle ore 16 e 30: la seduta invece avrà inizio alle ore 17 in punto.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Io credo, come anche molti colleghi foranei, che sarebbe stato più opportuno proseguire i lavori, come altre volte si è fatto, dopo una breve pausa. Tuttavia, prendendo atto che altri colleghi hanno necessità di una interruzione più lunga, chiederei che si possa riprendere alle ore 16 e 30.

PRESIDENTE. Onorevole Soro, io mi sto attenendo alle decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Avrei potuto convocare il consiglio per le 16 e 30 riservandomi di iniziare alle 17. Tuttavia preferisco convocare la se-

duta dando mandato al Presidente di turno di iniziare alle ore 17 esatte.

La seduta è tolta alle ore 14.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Pietro Collari
